



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Documento Attuativo Regionale

aprile 2009

Indice:

1	Procedure generali di attuazione.....	3
1.1.	Competenze tecnico amministrative sulle singole misure	6
1.2.	Competenze di ARTEA.....	20
2	Ripartizione fondi	20
3	Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (escluso Asse 4).....	31
3.1.	Misure che prevedono sostegno agli investimenti.....	36
3.1.1	Limitazioni ed esclusioni.....	36
3.1.2	Criteri di selezione delle operazioni finanziate.....	43
3.1.3	Spese ammissibili	108
3.1.4	Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione	123
3.1.5	Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti	126
3.1.6	Tempistica	128
3.2.	Misure per il ricambio generazionale.....	130
3.2.1	Limitazioni ed esclusioni.....	130
3.2.2	Criteri di selezione delle operazioni finanziate.....	131
3.2.3	Tempistica	133
3.3.	Misure con premi/Indennità pluriennali	134
3.3.1	Limitazioni ed esclusioni.....	134
3.3.2	Criteri di selezione delle operazioni finanziate.....	136
3.3.3	Minimali e massimali per le misure che prevedono premi ed indennità.....	142
3.3.4	Tempistica	143
4	Programmazione locale.....	144
5	Metodo Leader.....	144
6	Sistema di monitoraggio e valutazione	144

In attuazione dell'art. 74.3 del regolamento CE n. 1698/05 il documento stabilisce una chiara ripartizione e separazione delle funzioni fra l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 (PSR), ovvero il Settore Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale della Direzione Generale dello Sviluppo economico, e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per il periodo di attuazione 2007/13. Ai fini dell'attuazione delle singole misure, sottomisure e linee finanziarie del PSR, il documento stabilisce la ripartizione delle risorse nell'ambito delle misure del programma e fra le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni competenti per territorio.

Altri passaggi prefigurati nel presente documento saranno dettagliati con successivi atti degli organi competenti.

1 Procedure generali di attuazione.

Il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana si articola in 4 Assi ai quali fanno riferimento 28 misure complessivamente, alcune delle quali suddivise in più Azioni specifiche, cui si aggiunge una Misura di Assistenza tecnica.

I 4 Assi sono:

1. **Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;**
2. **Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;**
3. **Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale;**
4. **Attuazione dell'approccio Leader.**

Secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1698/05, all'interno degli assi le misure sono raggruppate in sotto sezioni, secondo lo schema seguente:

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione	
1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	1.1 Misure intese a promuovere la conoscenza e a sviluppare il capitale umano	111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione		
		112 Insediamento giovani agricoltori		
		113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli		
		114 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali		
	1.2 Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione	121 Ammodernamento delle aziende agricole		
		122 Migliore valorizzazione economica delle foreste		
		123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali		Sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.
		124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale		Sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali.
		125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura		
	1.3 Misure finalizzate a migliorare la qualità dei prodotti agricoli	132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare		
		133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività		
		informazione e promozione dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità alimentare.		

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione
2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	2.1 Misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione dei prodotti agricoli	211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	
		212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	
		214 Pagamenti agroambientali - Sottomisura a	Azione 1. Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica
			Azione 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata
			Azione 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali
			Azione 4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità
			Azione 5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%
		214 Pagamenti agroambientali - Sottomisura b	Azione 1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
			Azione 2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità
			215 Pagamenti per il benessere degli animali
		216 Sostegno agli investimenti non produttivi	
	2.2 Misure finalizzate all'uso sostenibile dei terreni forestali	221 Imboschimento dei terreni agricoli 1. Boschi permanenti	
		223 Imboschimento di superfici non agricole	
		226 Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi	
227 Investimenti non produttivi			

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione
3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	3.1 Misure per la diversificazione dell'economia rurale	311 Diversificazione verso attività non agricole	Azione A Diversificazione
			Azione B Agriturismo
		312 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese	Azione A Sviluppo delle attività artigianali
			Azione B Sviluppo delle attività commerciali
	313 Incentivazione di attività turistiche	Sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici	
		Sottomisura b) Sviluppo delle attività turistiche	
	3.2 Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali	321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Sottomisura a) Reti di protezione sociale nelle zone rurali
			Sottomisura b) Servizi commerciali in aree rurali
			Sottomisura c) Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agroforestali
			Sottomisura d) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione
		322 Sviluppo e rinnovamento villaggi	
	323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Sottomisura a) Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale	
Sottomisura b) Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale			
4 - Attuazione dell'approccio Leader		410 Strategie di sviluppo locale	
		421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale	
		431 Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	
	511 Assistenza tecnica		

1.1. Competenze tecnico amministrative sulle singole misure

Ferme restando le altre competenze dell'Autorità di gestione, stabilite dall'art. 75 del Reg. CE n. 1698/05¹ e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 6.1 del Reg. CE n. 1290/05, ai sensi dell'art.74.3 del Reg. CE n. 1698/05², si stabilisce che:

1.1.1. Per le misure:³

- (112) Insediamento di giovani agricoltori;*
- (113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;*
- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;*
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;*
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;*
- (125.a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;*
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;*
- (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);*
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;*
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;*
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);*
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);*
- (311) Diversificazione verso attività non agricole;*

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria⁴ definitiva fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono delle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni, per il territorio di loro competenza⁵, eccezion fatta per la misura 125, le cui competenze sono riservate esclusivamente alle Province.

¹ Ai sensi dell'art. 76.1 del Reg. CE n. 1698/05, L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:

- a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;
- b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;
- c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
 - i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione;
- e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;
- f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76;
- g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione del comitato di sorveglianza;

² Ai sensi dell'art. 6.1 del Reg. CE n. 1290/05:

- 1. Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:
 - a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
 - b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
 - c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
 - d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
 - e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

³ Paragrafo modificato con DGR n. 1157 del 29/12/2008;

⁴ La graduatoria provvisoria viene prodotta automaticamente dal sistema informatico messo a punto da ARTEA, sulla base dei punteggi assegnati a ciascuna domanda in base ai criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale.

⁵ Ai sensi della L.r. n.10/89 'Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca'.

Le competenze sono riassunte nello schema seguente:

Schema 1

Misure	Istruttoria delle domande	Approvazione graduatoria	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<p>(112) Insediamento di giovani agricoltori; (113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli; (121) Ammodernamento delle aziende agricole; (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste; (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali; (125.a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura; (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare; (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole); (221) Imboschimento di terreni agricoli; (223) Imboschimento di superfici non agricole; (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni); (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali); (311) Diversificazione verso attività non agricole;</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125.a solo Province)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125.a solo Province)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125.a solo Province)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125.a solo Province)</p>	<p>ARTEA OPR</p>	<p>ARTEA OPR</p>	<p>Autorità di gestione/ARTEA</p>

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità delle attività informative svolte dai beneficiari in base a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06) sono delegate alle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni, per il territorio di loro competenza.

Le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.2. per le misure:

(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" e b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");

(215) Pagamenti per il benessere degli animali;

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino alla formazione dell'elenco di liquidazione da trasmettere agli uffici competenti dell'Organismo pagatore regionale sono di ARTEA⁶- Agenzia regionale - per tutto il territorio regionale.

ARTEA OPR svolge poi i controlli in loco previsti dall'art. 12 del reg. CE n. 1975/06.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate ad ARTEA.

Fatta eccezione per le misure 214 b.1 e 215, le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni sono responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale; a tal fine ARTEA garantisce l'informazione costante sull'andamento delle assegnazioni e sulle eventuali economie.

1.1.3. per le misure:

(114) Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle attività eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono delle Province per tutto il territorio di loro competenza⁷.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate alle Province, per tutto il loro territorio.

⁶ Ai sensi dell'art. 2.2 della L.r. n. 60/00 'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)'.

⁷ Ai sensi della L.r. n.34/01 'Disciplina dei Servizi di Sviluppo agricolo e Rurale'.

1.1.4. per le misure:

(214) Pagamenti agro-ambientali (limitatamente all'azione b.2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità');

I beneficiari dell'azione b.2 della misura 214 sono riconducibili a tre categorie: coltivatori custodi di cui alla L.r. n. 64/2004 per la conservazione "in situ"; banca regionale del germoplasma di cui alla L.r. n. 64/2004 per la conservazione "ex situ" e l'ARSIA per le altre azioni connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali previste nei programmi di intervento approvati ai sensi della L.r. n. 64/2004.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono dell'ARSIA, tranne che per i costi sostenuti da ARSIA stessa per le azioni connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali previste nei programmi di intervento approvati ai sensi della L.r. n. 64/2004. Per questi ultimi ARSIA trasmette ad ARTEA una relazione tecnico finanziaria annuale dalla quale risulti l'avvenuta effettuazione delle attività e le relative spese sostenute. Tale relazione è predisposta dall'ufficio ARSIA referente del progetto e validata da un ufficio ARSIA diverso dal precedente.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate all'ARSIA.

1.1.5. per le misure:

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura della Regione Toscana;

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province;

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura dell'ARSIA;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura della Regione Toscana;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura dell'ARSIA;

Le competenze tecnico amministrative sono descritte nello schema seguente:

schema 2

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<i>(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura della Regione Toscana</i>	Non rilevante	Regione Toscana (Uffici regionali referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura dell'ARSIA</i>	Non rilevante	ARSIA	ARSIA	ARSIA (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARSIA (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province</i>	Non rilevante	Province	Province	Province (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	Province (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura della Regione Toscana</i>	Non rilevante	Regione Toscana (Uffici regionali referenti misura)	Regione Toscana (Uffici regionali referenti misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura dell'ARSIA;</i>	Non rilevante	ARSIA	ARSIA	ARSIA (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARSIA (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate agli uffici regionali, alle Province o all'ARSIA secondo i casi sopra descritti per le misure stesse.

Limitatamente alla misura (111) "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province" le Province sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.6. per le misure:

(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;

(125.b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura (parte di iniziativa regionale)

(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);

(221) Imboschimento di terreni agricoli;

(223) Imboschimento di superfici non agricole;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi;

(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);

Per progetti attuati direttamente a cura di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni,

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

schema 3

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<i>(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole); (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi; (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali); Per progetti attuati direttamente a cura di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni</i>	Regione Toscana (Uffici regionali referenti misura)	Province, Comunità montane e Unioni di comuni	Province, Comunità montane e Unioni di Comuni	ARTEA	ARTEA	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Qualora nelle previsioni finanziarie inserite nei Programmi Locali di Sviluppo Rurale per le misure 221 e 223 siano previsti fondi per operazioni realizzate direttamente dalle Province, dalle Comunità Montane e dalle Unioni di comuni, gli Enti competenti possono presentare domande di aiuto non soggette a selezione ma solo a verifica conformità ,In questo caso l'intero procedimento tecnico amministrativo relativo alle domande presentate, deve essere effettuata da un Ufficio dell'Ente richiedente diverso da quello responsabile per la realizzazione del progetto secondo quanto descritto nello schema seguente:

schema 4

Misure	Approvazione progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<i>(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste; (221) Imboschimento di terreni agricoli; (223) Imboschimento di superfici non agricole;</i>	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Il percorso dello schema 4 si applica anche nel caso della misura 122 per progetti presentati da Comunità montane o Unioni di Comuni risultanti ammessi in base alla graduatoria per la selezione delle domande.

Le Province, Comunità montane e le Unioni di Comuni sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.7. per le misure:

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";

(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);

(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);

La valutazione automatica delle domande presentate, effettuata dal sistema informatico di ARTEA, produce una graduatoria unica regionale.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla gestione delle domande successivamente alla formazione della graduatoria regionale fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale sono assegnate alle Province per il territorio di loro competenza.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate alle Province per il territorio di loro competenza.

1.1.8. per le misure:

(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse locale);

(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse locale);

(312) Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

(313) Incentivazione di attività turistiche;

(321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

(322) Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

(323) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

(410) Strategie di sviluppo locale;

(421) Cooperazione interterritoriale e transnazionale;

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

schema 5

Misure	Istruttoria delle domande	Approvazione graduatoria	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<p>(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse locale);</p> <p>(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse locale);</p> <p>(312) Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;</p> <p>(313) Incentivazione di attività turistiche;</p> <p>(321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;</p> <p>(322) Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;</p> <p>(323) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;</p> <p>(410) Strategie di sviluppo locale;</p> <p>(421) Cooperazione interterritoriale e transnazionale</p>	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate ai GAL Province per il territorio di loro competenza.

1.1.9. per le misure:

(431) Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;

(511) Assistenza tecnica.

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

schema 6

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<i>(431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione</i>	Non rilevante	GAL (operanti secondo il metodo LEADER)	GAL (operanti secondo il metodo LEADER)	<i>Provincia competente per territorio</i>	<i>Provincia competente per territorio</i>	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(511) Assistenza tecnica</i>	Comitato di sorveglianza PSR	Regione Toscana (Uffici regionali referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

1.1.10. Recupero e contenzioso (in tutti i casi sopra descritti)

Le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite sono svolte da ARTEA.

In caso di contenzioso, il soggetto competente è quello che ha emesso gli atti che ne sono oggetto.

1.1.11 Elenco delle strutture responsabili delle singole misure, sottomisure o azioni del PSR 2007/13

Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale				
Misure intese a sviluppare il potenziale umano				
n.	misura	Sottomisure	azioni	Settori di competenza
111	formazione professionale degli addetti al settore agricolo e forestale		informazione e aggiornamento su argomenti di natura tecnica, economica, ambientale, sulle nuove tecnologie e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali	Produzioni agricole vegetali e Programmazione forestale
			informazione, aggiornamento e qualificazione su argomenti di natura tecnica, economica, ambientale con l'obiettivo di migliorare ed accrescere la conoscenza degli operatori del settore	Produzioni agricole vegetali e Programmazione forestale
			informazione, aggiornamento, qualificazione e addestramento rivolte alla realizzazione di interventi forestali di natura pubblica per la tutela dell'ambiente	Produzioni agricole vegetali e Programmazione forestale
112	insediamento giovani agricoltori			Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
113	prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli			Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
114	ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali		a) Condizionalità e sicurezza sui luoghi di lavoro	Produzioni agricole vegetali
			b) Miglioramento globale del rendimento aziendale	
Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione				
n.	misura	Sottomisure	azioni	Settori di competenza
121	ammodernamento delle aziende			Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
122	migliore valorizzazione economica delle foreste			Programmazione forestale
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.		Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
		b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali		Programmazione forestale
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale			Produzioni agricole zootecniche
125	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura			Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
132	sostegno per partecipazione ai sistemi di qualità alimentare			Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
133	sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare			Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare

Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale				
Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli				
n.	misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane			Produzioni agricole zootecniche
212	Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane			Produzioni agricole zootecniche
214	Pagamenti agroambientali	a. Pagamenti agroambientali	a.1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
			a.2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata	
			a.3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali	
			a.4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità	
			a.5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%	
		b. Conservazione delle risorse genetiche	b.1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	Produzioni agricole zootecniche
			b.2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità	Produzioni agricole vegetali
215	Pagamenti per il benessere degli animali			Produzioni agricole zootecniche
216	Sostegno agli investimenti non produttivi		azione 1 investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti con la misura 214	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
			azione 2 Investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell'agroecosistema a fini faunistici	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
			azione 3 investimenti aziendali che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile delle superfici forestali				
n.	misura	sottomisure	azioni	Settore di competenza
221	imboschimento di superfici agricole			Programmazione forestale
223	imboschimento di superfici non agricole			Programmazione forestale
225	indennità per interventi silvoambientali			Programmazione forestale
226	ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi			Programmazione forestale
227	sostegno agli investimenti non produttivi			Programmazione forestale

3 Diversificazione dell'economia rurale e qualità di vita nelle zone rurali				
misure intese a diversificare l'economia rurale				
n.	misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
311	diversificazione verso attività non agricole		azione a. diversificazione	Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
			azione b. agriturismo	Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
312	sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese		azione a. sviluppo delle attività artigianali:	Artigianato e politiche di sostegno alle imprese
			azione b. sviluppo delle attività commerciali	Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie
313	incentivazione di attività turistiche	sottomisura a. creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici	Sottoazione A creazione di infrastrutture su piccola scala	Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie
			Sottoazione B commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici	Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie
		sottomisura b. sviluppo delle attività turistiche		Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie
b) intese a migliorare la qualità di vita in ambito rurale				
n.	misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
321	servizi di base per l'economia e la popolazione rurale	a. reti di protezione sociale nelle zone rurali		Reti di solidarietà
		b. servizi commerciali in aree rurali		Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie
		c. strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali		Programmazione forestale
		d. reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)		Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della amministrazione elettronica
322	rinnovamento e sviluppo dei piccoli centri			
323	tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	a. tutela e riqualificazione del patrimonio naturale		Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
		b. riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale		Beni culturali

Asse 4 Attuazione dell'impostazione Leader

n.	misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
410	Strategie di sviluppo locale			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale
421	Cooperazione interterritoriale e transnazionale			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale
431	Costi di gestione, acquisizione di competenze e animazione			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale

Le strutture regionali sopra elencate sono incaricate delle seguenti mansioni:

- produzione degli elaborati relativi alla programmazione e riprogrammazione delle misure di loro competenza;
- redazione ed adozione dei bandi per la selezione delle domande;
- assistenza e supporto agli uffici competenti delle procedure di selezione e gestione delle domande di sostegno;
- sorveglianza dell'andamento delle misure, con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario ed alle problematiche rilevanti per la corretta attuazione delle misure;
- stesura di rapporti annuali di attuazione delle misure, ai fini della redazione della relazione annuale da inviare alla commissione europea.

1.2. Competenze di ARTEA

L'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) svolge le funzioni ad essa affidate dalla Giunta regionale secondo le modalità sopra descritte e svolge il ruolo di organismo pagatore in base a quanto disposto dalla L.r. n. 60/99 e s.m.i., conformemente al Reg. CE n. 1290/05 e successivi regg. di attuazione.

Ai sensi dell'art. 75.1.b del Reg. CE n. 1698/05, l'Autorità di gestione garantisce l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione, mediante il sistema informatico messo a punto, curato e gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 45/07⁸.

L'autorità di gestione e tutti i soggetti responsabili delle competenze tecnico amministrative nel trattamento delle domande garantiscono che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

ARTEA effettua i pagamenti nel limite delle dotazioni per misura o sottomisura o linea finanziaria previste nel quadriennio dal piano finanziario generale, di cui al successivo capitolo 2, e dai piani finanziari predisposti dalle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni ai sensi del presente documento, seguendo l'ordine temporale degli elenchi di liquidazione pervenuti.

2 Ripartizione fondi

Con Decisione n. 4024 del 12 settembre 2006, la Commissione Europea ha stabilito la ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-13, assegnando all'Italia 8.292,01 milioni di euro di quota Feasr. Tali risorse sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome, in sede di Conferenza Stato Regioni, assegnando alla Toscana una dotazione complessiva di 369,210 milioni di euro a titolo FEASR, di cui 21,930 milioni di euro derivanti dalla riforma dell'OCM tabacco e 11,962 milioni di euro destinati al pagamento di domande ammesse nell'ambito della precedente programmazione 2000/06.

La decisione comunitaria n. 4664/07 ha approvato il PSR Toscana e il relativo piano finanziario per tale importo; considerando anche le quote di cofinanziamento nazionale e regionale, la spesa pubblica totale ammonta a 839.113.637 euro.

Di seguito si riportano i principali passaggi per la ripartizione delle risorse da assegnare per i primi quattro anni di programmazione (2007-2010) alle diverse linee finanziarie, alle Province e Comunità montane, Unioni di Comuni e ai GAL; i fondi relativi al periodo 2011/2013 verranno ripartiti nel 2010 tenendo conto delle risorse aggiuntive derivanti dalla riforma dell'OCM tabacco, degli eventuali incrementi di dotazione derivanti da altre OCM riformate e considerando i risultati di attuazione del primo quadriennio.

Per gli interventi di competenza della Regione Toscana relativi alle misure 111 e 226, si riporta inoltre la ripartizione delle risorse per l'intero periodo di programmazione (2007/2013)

⁸ L.r. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

2.1 Ripartizione annuale della spesa pubblica assegnata

La disponibilità annuale della spesa pubblica secondo la scansione per anno stabilita dalla Commissione Europea per i fondi destinati allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 è la seguente:

Tabella 1 – Ripartizione spesa pubblica per anno

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Spesa pubblica	115.712.925	115.032.598	111.584.200	113.127.723	128.512.108	127.999.750	127.144.334	839.113.637

2.2 Ripartizione della spesa pubblica per asse

Nel piano finanziario del PSR approvato dalla CE, la spesa pubblica totale è ripartita per ogni asse in base alle seguenti percentuali: asse 1 (38.50%); asse 2 (40%); asse 3 (10.50%); asse 4 (10%); assistenza tecnica (1%).

Tabella 2 – Ripartizione per asse e per anno

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Asse 1	44.549.476	44.287.550	42.959.917	43.554.173	49.477.161	49.279.904	48.950.569	323.058.750
Asse 2	46.285.170	46.013.039	44.633.680	45.251.089	51.404.843	51.199.900	50.857.734	335.645.455
Asse 3	12.149.841	12.078.407	11.716.326	11.878.396	13.493.754	13.439.956	13.350.138	88.106.818
Asse 4	11.571.308	11.503.275	11.158.435	11.312.788	12.851.228	12.799.992	12.714.451	83.911.478
Assistenza tecnica	1.157.129	1.150.326	1.115.842	1.131.277	1.285.121	1.279.997	1.271.443	8.391.136
Spesa pubblica totale (A)	115.712.925	115.032.598	111.584.200	113.127.723	128.512.108	127.999.750	127.144.334	839.113.637

2.3 Ripartizione risorse escluso asse 4 "Leader" e assistenza tecnica

Al fine di determinare l'importo da ripartire sulle misure di competenza regionale, e su quelle di competenza di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni, alla spesa pubblica complessiva di cui al punto A) viene sottratto l'importo assegnato all'asse 4, che deve essere ripartito fra i GAL successivamente al loro riconoscimento secondo quanto previsto dalla DGR n. 785/2007⁹, e l'importo relativo alla misura 511 'Assistenza tecnica' per l'attuazione del programma.

Tabella 3

	Spesa pubblica
A) Spesa pubblica totale	839.113.637
B) Asse 4 'Leader'	83.911.478
C) Assistenza tecnica	8.391.136
D) Importo da ripartire (A-B-C)	746.811.023

⁹ DGR n. 785/07 del 5.11.2007 'Orientamenti per l'individuazione dei territori eligibili alle forme di sostegno previste dall'asse 3 e dall'asse 4 'Metodo Leader' del PSR 2007/13 e dall'asse V 'Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile' del POR FESR 2007/13'

L'importo D), derivante dalla sottrazione delle risorse dell'asse 4 Leader (B) e dell'assistenza tecnica (C) dalla spesa pubblica totale, viene quindi suddiviso per annualità secondo la scansione del piano finanziario approvato dalla CE; come già stabilito, nella prima fase di attuazione del Programma, vengono prese in considerazione le risorse delle prime quattro annualità (2007-2010).

Tabella 4 – Scansione annuale delle risorse 2007-2010

Anno	2007	2008	2009	2010	totale 2007-2010
Asse 1	44.549.476	44.287.550	42.959.917	43.554.173	175.351.116
Asse 2	46.285.170	46.013.039	44.633.680	45.251.089	182.182.978
Asse 3	12.149.841	12.078.407	11.716.326	11.878.396	47.822.970
E) Totale	102.984.488	102.378.996	99.309.923	100.683.658	405.357.065

2.4 Spese derivanti dalla precedente programmazione

Alle risorse assegnate all'annualità 2007 devono essere sottratti per asse le spese relative ad impegni assunti nella precedente programmazione, per importi inseriti in elenchi di liquidazione pervenuti presso l'Organismo Pagatore entro il 9.10.2006¹⁰, ma pagati successivamente al 15.10.06, termine ultimo per i pagamenti addebitabili al FEOGA Garanzia, soppresso dal Reg. CE n. 1290/05;

Tabella 5 – Spese 2000-2006

Misure precedente programmazione	Codice misure nuove PSR 2007-13	Spesa pubblica
Misura A "Investimenti nelle aziende agricole"	121	5.505.037
Misura B "Insediamento giovani agricoltori"	112	14.500
Misura C "Formazione"	111	5.757
Misura D "Prepensionamento"	113	671.604
ex Reg. CEE 2079/92	113	10.163
Misura I "Altre misure forestali" (8.2.3 e 8.2.2)	122	1.141.069
Misura R "Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura"	125	48.412
Totale Asse 1		7.396.542
Misura F "Misure agroambientali"	214	8.963.172
ex Reg. CEE 2078/92	214	135.246
Misura H "Imboschimento superfici agricole"	221	6.379.950
ex Reg. CEE 2080/92	221	456.052
Misura I "Altre misure forestali"	223	31.396
Reg. CE 1609/89	221	584.020
Misura I "Altre misure forestali" (8.2.4)	225	2.176
Totale Asse 2		16.552.012
Misura P "Diversificazione attività settore agricolo"	311	2.126.120
Totale Asse 3		2.126.120
F) Totale trascinamenti Asse 1-2-3		26.074.674

¹⁰ Ultimo termine utile per il pagamento degli elenchi di liquidazione, stabilito dalla DGR n. 716/06

2.5 Misure di competenza regionale

Per ogni annualità e per asse sono di seguito definiti gli importi, previsti per le misure di competenza regionale o di altri soggetti, che non devono essere ripartiti fra le Province e Comunità montane e Unioni di Comuni.

Tabella 6 - Misure di competenza regionale

Misure di competenza Regionale	Linee finanziarie	2007	2008	2009	2010	Totale 2007-10
111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale	iniziative a cura della Regione Toscana	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
	iniziative a cura dell'ARSIA		800.000	1.000.000	1.000.000	2.800.000
112) Insediamento giovani agricoltori (risorse aggiuntive)			5.000.000			5.000.000
114) Ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali			3.712.327	1.795.212	1.820.045	7.327.584
123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli		6.205.455	6.168.970	5.984.039	6.066.815	24.425.279
123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (risorse aggiuntive per fase 2 annualità 2009)		1.861.636	1.479.446			3.341.082
124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale				1.196.808	1.213.363	2.410.171
133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare				598.404	606.682	1.205.086
Bandi di filiera				4.295.992	4.355.417	8.651.409
Totale Asse 1		8.467.091	17.560.743	15.270.455	15.462.322	56.760.611
214) Pagamenti agroambientali - azione b.1 'Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità'		350.000	650.000	723.031	723.031	2.446.063
214) Pagamenti agroambientali - azione b2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità'			25.000	150.000	150.000	450.000
215) Pagamenti per il benessere degli animali**		391.429	384.212	365.921	409.720	1.551.282
226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - iniziative a cura della Regione Toscana e dell'Arsia	iniziative a cura della Regione Toscana	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
	iniziative a cura dell'ARSIA	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Totale Asse 2		1.199.762	1.517.545	1.697.286	1.741.084	6.155.677
Bandi di filiera		0	1.207.841	1.171.633	1.187.840	3.567.313
totale Asse 3		0	1.207.841	1.171.633	1.187.840	3.567.313
G) Totale misure di competenza Regionale		9.666.853	20.286.129	18.139.373	18.391.246	66.483.601

* Le assegnazioni annuali delle misure 111 e 226 di competenza dell'Arsia sono al netto di IVA. Per ARSIA, a partire dalla quota 2009, le spese per l'IVA trovano copertura su fondi regionali appositamente stanziati.

** Per la misura 215, gli stanziamenti 2007 e 2008 sono impiegati per le domande presentate nel 2009, mentre gli stanziamenti 2009 e 2010 sono impiegati per le domande presentate nel 2010.

Inoltre, in aggiunta a quanto sopra riportato, sono di seguito definiti anche gli importi previsti, per il periodo 2011/2013, per le sole misure di competenza della Regione Toscana.

Tabella 6. bis - Misure di competenza della Regione Toscana (periodo 2011/2013)

Misure di competenza della Regione Toscana	Linee finanziarie	2011	2012	2013	Totale 2011-13
111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale	Iniziative a cura della Regione Toscana	400.000	400.000	400.000	1.200.000
125.b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura (parte di iniziativa regionale)				30.000.000	30.000.000
Totale Asse 1		400.000	400.000	30.400.000	31.200.000
215) Pagamenti per il benessere degli animali		775.641	775.641	775.641	2.326.923
226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - iniziative a cura della Regione Toscana e dell'Arsia	Iniziative a cura della Regione Toscana	250.000	250.000	250.000	750.000
Totale Asse 2		1.025.641	1.025.641	1.025.641	3.076.923
Totale		1.425.641	1.425.641	31.425.641	34.276.923

2.6 Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni

Di seguito si riportano in tabella le risorse per anno e per asse relative alle prime quattro annualità, al netto delle spese derivanti dalla precedente programmazione e delle misure regionali (H=E-F-G).

Tabella 7 – Ripartizione annuale e per asse delle risorse a disposizione di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni

Anno	2007	2008	2009	2010	totale 2007-2010	%
Asse 1	28.685.843	26.726.807	27.689.462	28.091.851	111.193.963	35,55%
Asse 2	28.533.396	44.495.494	42.936.394	43.510.005	159.475.289	50,98%
Asse 3	10.023.721	10.870.566	10.544.693	10.690.556	42.129.537	13,47%
H) Totale 2007-10	67.242.961	82.092.868	81.170.550	82.292.412	312.798.790	100,00%

Il calcolo dei finanziamenti da attribuire a ciascun Ente (Provincia o Comunità montana), si basa sull'utilizzo di indicatori che consentono di stimarne il fabbisogno, sulla base delle caratteristiche strutturali, sociali e ambientali.

Il calcolo viene effettuato ripartendo le risorse su ciascun Ente per asse, impiegando indicatori generali e specifici in relazione alle misure facenti parte di ciascun asse, quantificati a livello di singolo Comune facente parte del territorio di competenza di ogni singolo Ente.

Gli indicatori generali si dividono in due categorie. Quelli con valori divisibili tra i comuni rientranti nei 29 enti toscani competenti in materia (ad esempio, estensione delle superfici, numero di aziende, numero di occupati ecc.) e quelli che sono utilizzabili solo come fattori di correzione, in quanto sono relativi a caratteristiche specifiche dell'ente (densità della popolazione, incidenza degli occupati in agricoltura sul totale degli stessi, capacità di spesa nella programmazione 2000-2006).

I primi sono stati utilizzati per quantificare l'incidenza degli stessi a livello di singolo ente sul totale regionale. Pertanto i valori, riferiti ad ogni singolo Comune, sono riportati ad una percentuale del valore totale regionale. I vari Comuni concorrono poi al risultato della Provincia o Comunità Montana di cui fanno parte.

Gli *indicatori generali* sono i seguenti:

critério	peso
Superficie Agricola Utilizzata anno 2000	0,50
Superficie Utilizzata Totale anno 2000	0,10
Occupati in agricoltura 2001 sugli occupati totali	0,30
Superfici Aree Alta Ruralità	0,10

Gli indicatori considerati come fattori di correzione invece sono stati utilizzati per "correggere" gli indicatori di cui sopra nel senso di aumentarli o diminuirli proporzionalmente alla differenza rispetto alla media regionale di:

- densità della popolazione (correggendo al rialzo le % degli enti con minore densità, e al ribasso per gli altri);
- capacità di spesa (correggendo al rialzo le % degli Enti con un rapporto più elevato tra le assegnazioni iniziali e la spesa finale).

I *fattori di correzione* degli indicatori generali sono i seguenti:

critério	peso
Densità di popolazione 2005	0,10
Capacità di spesa degli Enti nella programmazione 2000/2006	0,30

Gli *indicatori specifici* per Asse rappresentano gli aspetti strutturali che hanno maggiore attinenza con gli obiettivi e le misure comprese di ogni singolo asse. Anche qui i singoli valori comunali sono riportati in percentuale sul totale regionale e concorrono al risultato complessivo per Ente.

Gli indicatori specifici per asse sono:

Asse 1	Criterio	fonte	peso
	SAU 2000	ISTAT	0,05
	Superficie forestale 2000	DG Sviluppo Econ.	0,05
	Occupati in agricoltura 2001 sul totale degli occupati in agricoltura della regione	ISTAT	0,10
	Imprese iscritte alla CCIAA	Infocamere	0,15
	Occupati in agricoltura con età < ai 40 anni	ISTAT	0,05
	Superficie zone montane	Direttiva CEE n. 75/268	0,05

Asse 2	Criterio	fonte	peso
	SAU 2000	ISTAT	0,05
	Superficie forestale 2000	DG Sviluppo Econ.	0,15
	Superficie zone montane/svantaggiate	Dir. 75/268	0,10
	Superficie zone natura 2000	DG Ambiente	0,05
	Superficie agricoltura bio 2006	ARSIA	0,20
	Superficie zone vulnerabili	DG Ambiente	0,10
	Imprese iscritte alla CCIAA	Infocamere	0,05

Asse 3	Criterio	Fonte	Peso
	SAU 2000	ISTAT	0,10
	Occupati in agricoltura 2001 sul totale degli occupati in agricoltura della regione	ISTAT	0,10
	Imprese iscritte alla CCIAA	Infocamere	0,15
	Numero posti letto in agriturismo	DG Sviluppo Economico	0,20
	Superficie zone montane/svantaggiate	Dir. 75/268	0,05

Il rapporto tra *indicatori generali* ed *indicatori specifici* per asse è il seguente:

Asse 1	indicatore	peso
	Generale	0,55
	specifico	0,45

Asse 2	indicatore	peso
	Generale	0,30
	specifico	0,70

Asse 3	indicatore	peso
	Generale	0,40
	specifico	0,60

A causa de:

- la modifica dei territori di competenza di alcune Comunità montane e Province;
- la sostanziale diversità di alcuni parametri di ripartizione, del loro peso e degli importi totali da ripartire per asse;

dall'applicazione dei suddetti criteri è scaturita una ripartizione difficilmente confrontabile con quella della precedente programmazione; al termine delle operazioni ciò ha comunque comportato per alcuni Enti uno scarto apprezzabile rispetto all'assegnato 2000/2006.

E' stata quindi operata una correzione, per riportare questo scarto entro +/- 5% rispetto all'assegnazione 2000/06, stabilita con DGR n. 1472/02, con esclusione per gli Enti che hanno avuto modifiche territoriali di particolare entità.

Per tenere conto delle diversità territoriali, la ripartizione per asse è rimasta quella derivante dall'applicazione dei criteri di ripartizione specifici per asse, in modo da evitare le rigidità derivanti dall'applicazione di una percentuale unica per asse stabilita a livello regionale.

Nella tabella 8 si riportano le somme assegnate ai singoli Enti, suddivise per asse in base ai risultati della ripartizione per asse effettuata secondo i criteri sopra descritti.

Tabella 8 - Ripartizione per asse risorse assegnate

REG. CE n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013								
ASSEGNAZIONE RISORSE 2007-10 PER ENTE								
ENTI	ASSE 1	%	ASSE 2	%	ASSE 3	%	TOTALE	%
Provincia Arezzo	7.915.874	30,90%	14.673.988	57,28%	3.028.738	11,82%	25.618.600	8,19
Provincia Firenze	11.191.736	43,00%	10.474.705	40,25%	4.358.808	16,75%	26.025.248	8,32
Provincia Grosseto	10.901.263	34,75%	16.118.289	51,37%	4.354.624	13,88%	31.374.177	10,03
Provincia Livorno	5.348.988	35,48%	7.763.897	51,51%	1.963.510	13,02%	15.076.395	4,82
Provincia Lucca*	4.098.898	39,71%	4.884.809	47,32%	1.338.807	12,97%	10.322.514	3,30
Provincia Massa*	842.209	43,29%	849.893	43,69%	253.335	13,02%	1.945.437	0,62
Provincia Pisa	8.000.225	36,23%	11.147.881	50,48%	2.935.819	13,29%	22.083.925	7,06
Provincia Pistoia*	5.848.111	48,06%	4.325.471	35,55%	1.994.473	16,39%	12.168.055	3,89
Provincia Prato*	1.124.375	43,84%	1.074.104	41,88%	366.529	14,29%	2.565.008	0,82
Provincia Siena	10.084.581	35,38%	13.989.450	49,08%	4.431.554	15,55%	28.505.585	9,11
C.M. Lunigiana	3.150.327	33,68%	5.100.683	54,54%	1.101.814	11,78%	9.352.824	2,99
C.M. Garfagnana	1.787.555	32,89%	2.973.608	54,71%	673.978	12,40%	5.435.141	1,74
C.M. Valle del Serchio	627.333	33,44%	1.032.720	55,04%	216.122	11,52%	1.876.175	0,60
C.M. Mugello	4.249.715	30,03%	8.459.670	59,77%	1.443.274	10,20%	14.152.659	4,52
C.M. Montagna Fiorentina	1.761.968	33,73%	2.794.179	53,49%	668.115	12,79%	5.224.262	1,67
C.M. Alta Val di Cecina	3.199.675	31,11%	5.785.082	56,24%	1.301.362	12,65%	10.286.119	3,29
C.M. Casentino	2.776.876	32,64%	4.746.289	55,78%	985.090	11,58%	8.508.254	2,72
C.M. Valtiberina	3.304.944	36,56%	4.601.116	50,90%	1.133.960	12,54%	9.040.020	2,89
C.M. Amiata Grossetano	3.720.286	34,27%	5.773.500	53,19%	1.360.494	12,53%	10.854.280	3,47
C.M. Amiata Val D'Orcia	3.313.107	28,60%	6.931.409	59,84%	1.339.637	11,56%	11.584.153	3,70
U.C. Arcipelago Toscano	547.777	26,94%	1.269.593	62,44%	215.852	10,62%	2.033.223	0,65
U.C. Alta Versilia	1.104.080	40,11%	1.306.398	47,46%	342.152	12,43%	2.752.630	0,88
C.M. Appennino Pistoiese	2.131.062	37,43%	2.858.135	50,20%	703.826	12,36%	5.693.023	1,82
C.M. Val di Bisenzio	366.225	29,27%	766.607	61,27%	118.364	9,46%	1.251.196	0,40
U.C. Pratomagno	801.501	36,60%	1.072.523	48,98%	315.601	14,41%	2.189.624	0,70
C.M. Colline Metallifere	3.070.902	35,70%	4.383.562	50,96%	1.148.364	13,35%	8.602.828	2,75
C.M. Colline del Fiora	5.675.887	38,61%	6.795.354	46,22%	2.230.521	15,17%	14.701.763	4,70
U.C. Valdichiana senese	2.693.840	34,17%	4.010.686	50,88%	1.178.122	14,95%	7.882.647	2,52
U.C. Val di Merse	1.554.643	27,31%	3.511.688	61,68%	626.692	11,01%	5.693.023	1,82
TOTALE	111.193.963	35,55%	159.475.289	50,98%	42.129.537	13,47%	312.798.790	100%

* Le Province di Lucca, Massa, Pistoia e Prato hanno una ridotta estensione di territorio eligibile per l'asse 3; in considerazione di questa limitazione, nella loro programmazione finanziaria possono proporre di spostare tutte o parte delle risorse dell'asse 3 sugli altri due assi.

La scansione per anno degli importi ripartiti è la seguente:

Tabella 9 - Scansione per anno degli importi assegnati

REG. CE 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013					
ASSEGNAZIONE RISORSE 2007-10 PER ENTE ED ANNO					
ENTI	2007	2008	2009	2010	TOTALE 2007-10
Provincia Arezzo	5.388.232	6.778.389	6.680.033	6.771.946	25.618.600
Provincia Firenze	5.798.460	6.737.326	6.698.097	6.791.365	26.025.248
Provincia Grosseto	6.732.282	8.241.055	8.144.169	8.256.671	31.374.177
Provincia Livorno	3.162.415	3.868.444	3.824.668	4.220.868	15.076.395
Provincia Lucca	2.249.964	2.693.588	2.670.962	2.708.000	10.322.514
Provincia Massa	395.504	464.121	461.475	624.337	1.945.437
Provincia Pisa	4.756.992	5.790.862	5.728.428	5.807.642	22.083.925
Provincia Pistoia	2.757.150	3.127.150	3.120.064	3.163.691	12.168.055
Provincia Prato	478.520	548.149	546.383	991.956	2.565.008
Provincia Siena	6.159.004	7.470.634	7.386.896	7.489.051	28.505.585
C.M. Lunigiana	1.987.489	2.464.668	2.433.553	2.467.114	9.352.824
C.M. Garfagnana	1.153.550	1.433.237	1.414.428	1.433.926	5.435.141
C.M. Valle del Serchio	398.035	494.694	488.357	495.090	1.876.175
C.M. Mugello	2.760.107	3.515.497	3.461.410	4.415.645	14.152.659
C.M. Montagna Fiorentina	1.306.687	1.614.237	1.594.016	709.322	5.224.262
C.M. Alta Val di Cecina	2.170.151	2.718.974	2.680.051	2.716.944	10.286.119
C.M. Casentino	1.799.966	2.245.906	2.215.925	2.246.457	8.508.254
C.M. Valtiberina	1.945.643	2.370.741	2.345.600	2.378.036	9.040.020
C.M. Amiata Grossetano	2.316.455	2.856.135	2.821.375	2.860.315	10.854.280
C.M. Amiata Val D'Orcia	2.413.622	3.075.953	3.026.509	3.068.068	11.584.153
U.C. Arcipelago Toscano	419.829	541.592	532.253	539.549	2.033.223
U.C. Alta Versilia	634.090	758.975	752.785	606.780	2.752.630
C.M. Appennino Pistoiese	1.228.609	1.491.286	1.476.349	1.496.778	5.693.023
C.M. Val di Bisenzio	350.734	448.830	441.755	9.877	1.251.196
U.C. Pratomagno	473.757	573.330	567.343	575.194	2.189.624
C.M. Colline Metallifere	1.923.576	2.347.612	2.321.452	2.010.188	8.602.828
C.M. Colline del Fiora	3.210.794	3.835.787	3.801.238	3.853.943	14.701.763
U.C. Valdichiana senese	1.692.857	2.070.513	2.045.512	2.073.765	7.882.647
U.C. Val di Merse	1.178.487	1.515.183	1.489.463	1.509.890	5.693.023
TOTALE	67.242.961	82.092.868	81.170.550	82.292.412	312.798.790

Gli importi assegnati includono quelli necessari al pagamento degli impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000/06 e al pagamento delle domande bloccate per ricorsi pendenti riferiti allo stesso periodo.

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione tra gli Enti delle risorse derivanti dalla rimodulazione operata con DGR n. 928/08 dei fondi destinati a misure regionali non attivate (vedi tab. 6). Esse rappresentano risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate nelle tabelle precedenti per l'annualità 2008. Tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori".

Tabella 9.1 – Ripartizione risorse aggiuntive della annualità 2008 per la misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"

ENTI	N° DOMANDE in graduatoria	%	RIPARTIZIONE AGGIUNTIVA PER ENTE
Provincia di Arezzo	172	11,18%	560.000
Provincia di Firenze	109	7,08%	360.000
Provincia di Grosseto	135	8,77%	440.000
Provincia di Livorno	41	2,66%	120.000
Provincia di Lucca	63	4,09%	200.000
Provincia di Massa	11	0,71%	40.000
Provincia di Pisa	128	8,32%	400.000
Provincia di Pistoia	112	7,28%	360.000
Provincia di Prato	2	0,13%	0
Provincia di Siena	137	8,90%	440.000
C.M. Lunigiana	90	5,85%	280.000
C.M. Garfagnana	25	1,62%	80.000
C.M. Valle del Serchio	15	0,97%	40.000
C.M. Mugello	17	1,10%	40.000
C.M. Montagna Fiorentina	16	1,04%	40.000
C.M. Alta Val di Cecina	35	2,27%	120.000
C.M. Casentino	0	0,00%	0
C.M. Valtiberina	44	2,86%	160.000
C.M. Amiata Grossetana	56	3,64%	200.000
C.M. Amiata Val D'orcina	70	4,55%	240.000
U.C. Arcipelago Toscano	1	0,06%	0
U.C. Alta Versilia	16	1,04%	40.000
C.M. Appennino Pistoiese	46	2,99%	160.000
C.M. Val di Bisenzio	7	0,45%	40.000
U.C. Pratomagno	0	0,00%	0
C.M. Colline Metallifere	38	2,47%	120.000
C.M. Colline Del Fiora	90	5,85%	280.000
U.C. Valdichiana senese	43	2,79%	160.000
U.C. Val di Merse	20	1,30%	80.000
TOTALE	1539	100,00%	5.000.000

La ripartizione risorse aggiuntive della annualità 2008 per la misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" è stata effettuata in base al peso percentuale delle domande inserite nelle graduatorie di ciascun Ente.

2.7 Modalità di ripartizione delle risorse dell'Asse 4 'Leader'

La spesa pubblica complessiva prevista per l'Asse 4 "Leader" ammonta a 83.911.478 euro ripartiti su tre misure: la 410 "Strategie di sviluppo locale" ovvero le misure afferenti l'Asse 1 e 3 del PSR programmate e gestite in via esclusiva mediante la metodologia Leader, la misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale" e la 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione del territorio", la cui disponibilità annuale è scandita nella tabella che segue.

Tabella 10 – Ripartizione per misura per anno

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Misura 410	9.476.903	9.421.184	9.138.760	9.265.174	10.525.157	10.483.195	10.413.137	68.723.510
Misura 421	1.052.989	1.046.798	1.015.418	1.029.464	1.169.462	1.164.799	1.157.015	7.635.945
Misura 431	1.041.416	1.035.293	1.004.258	1.018.150	1.156.609	1.151.998	1.144.299	7.552.023
Spesa pubblica totale Asse 4	11.571.308	11.503.275	11.158.435	11.312.788	12.851.228	12.799.992	12.714.451	83.911.478

Tenuto conto che le risorse destinate ai progetti di cooperazione non vengono preassegnate ai GAL e che, in analogia a quanto previsto per la ripartizione finanziaria degli altri Assi del PSR, le risorse da assegnare coprono esclusivamente i primi quattro anni di programmazione (2007-2010), in questa prima fase di attuazione gli importi da ripartire tra i GAL sono i seguenti:

Tabella 11 – Risorse da ripartire 2007-2010

Anno	2007	2008	2009	2010	TOTALE
Misura 410	9.476.903	9.421.184	9.138.760	9.265.174	37.302.021
Misura 431	1.041.416	1.035.293	1.004.258	1.018.150	4.099.117
Spesa pubblica da ripartire	10.518.319	10.456.477	10.143.018	10.283.324	41.401.138

La modalità di ripartizione dei fondi a ciascun GAL si basa principalmente sulla tipologia di territorio sul quale esso andrà ad operare, ovvero sulle sue caratteristiche strutturali, sociali ed ambientali. Ai sensi del PSR, della DGR n. 785/2007 l'operatività del metodo Leader deve concentrarsi principalmente sulle zone ad alta ruralità, classificate come tipologia C2 e D nel PSR. Ad esse le Province, sentiti i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni interessate, possono aggregare territori aggiuntivi a partire dai territori precedentemente interessati dall'I.C. Leader Plus¹¹ aventi caratteristiche assimilabili alle zone ad alta ruralità e ricadenti nella tipologia C1.

Il calcolo dei finanziamenti da assegnare a ciascun GAL si effettua scomponendo gli importi della quota pubblica disponibile sui territori effettivamente eligibili all'Asse (ovvero le zone C2 e D) e sui territori C1 già individuati come eligibili per l'I.C. Leader Plus secondo i criteri di cui ai punti i) e ii) del paragrafo 1.2 "Criteri di selezione dei territori eligibili" del Documento Unico di Programmazione per l'attuazione nella Regione Toscana dell'Iniziativa Comunitaria Leader Plus per lo sviluppo rurale di cui alla DGR n. 1370 del 17/12/2001 e s.m.i., nel seguente modo:

- il 60% della quota pubblica è ripartito per il numero totale degli abitanti che risiedono in tali territori (dati Censimento 2001);
- il 40% è ripartito per la superficie totale di essi.

¹¹ Territori eligibili così come individuati secondo i criteri di cui ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 1.2 "Criteri di selezione dei territori eligibili" del Documento Unico di Programmazione per l'attuazione nella Regione Toscana dell'Iniziativa Comunitaria Leader Plus per lo sviluppo rurale di cui alla DGR n. 1370 del 17/12/2001 e s.m.i., ovvero:

- i) inclusione di tutti i territori inseriti in Comunità montane;
- ii) sul restante territorio, ulteriore selezione di Comuni con densità inferiore a 120 abitanti per kmq e con un tasso di occupazione in agricoltura superiore al doppio della media comunitaria: pertanto, sono stati considerati eligibili tutti i territori individuati come rurali in base a detti parametri, ripresi direttamente dal regolamento (CE) n. 1260/99;
- iii) ulteriore possibilità per le Province di un ampliamento pari al 10% del totale degli abitanti residenti nelle zone individuate con i parametri precedenti, anche a livello di unità amministrative subcomunali; gli ampliamenti, limitati a zone rurali adiacenti a quelle immediatamente eligibili, devono essere giustificati con criteri oggettivi e devono essere effettuati in coerenza con le disposizioni della comunicazione comunitaria che istituisce l'iniziativa comunitaria LEADER+.

In considerazione delle diverse caratteristiche dei territori su cui si basa la ripartizione, viene assegnato un peso ponderale differenziato da applicare al numero di abitanti e alla superficie totale ricadenti in ciascuna delle tipologie in cui è stato ripartito il territorio, per tenere conto delle diverse gradazione degli svantaggi sociali, strutturali e ambientali.

Tabella 12 – Peso ponderale differenziato per tipologia

C1 – Aree rurali intermedie in transizione	0,6
C2 - Aree rurali intermedie in declino	0,9
D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1,0

2.8 Disimpegno automatico

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. Ce n. 1290/05¹², gli importi non spesi entro il secondo anno successivo all'impegno degli stessi sono soggetti al disimpegno automatico da parte della CE (cd regola n+2); nel caso che ciò avvenga per la Regione Toscana, a seguito del mancato raggiungimento da parte di uno o più Enti o GAL degli obiettivi di spesa loro assegnati (corrispondenti a quelli cui soggiace la Regione Toscana), le loro assegnazioni sono decurtate per un importo pari allo scostamento fra gli importi ad essi assegnati per ciascuna annualità e quanto effettivamente da loro messo in liquidazione entro il secondo anno successivo all'annualità stessa¹³.

2.9 Gestione delle economie

Qualora, nella gestione di una graduatoria, si verificano economie dovute a rinunce, revoche, minori spese sostenute, o si rendano disponibili maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste devono essere utilizzate prioritariamente per finanziare le domande ammissibili e parzialmente finanziate nella stessa fase, con le specifiche di cui al paragrafo successivo. Ulteriori disponibilità devono essere utilizzate per finanziare eventuali domande ammissibili e non finanziate, seguendo l'ordine della graduatoria.

L'utilizzo su una determinata graduatoria delle eventuali economie e/o dei fondi aggiuntivi, di cui sopra, è comunque limitato al periodo di validità della stessa, stabilito dai bandi, e al finanziamento di domande d'aiuto per le quali è stato almeno richiesto il completamento entro la validità della medesima graduatoria.

Oltre tale termine, le eventuali economie o fondi aggiuntivi devono essere impiegati per finanziare domande inserite nella successiva graduatoria in corso di validità, relativa alla stessa misura. Anche gli eventuali recuperi successivi sono impiegati nella graduatoria in corso di validità relativa alla stessa misura.

Qualora, per carenza di domande ammissibili su una o più misure del PSR (ad eccezione delle misure di competenza regionale e di cui al precedente paragrafo 2.5), non sia possibile assegnare tutta la quota programmata per l'anno in corso, gli Enti competenti ammettono a finanziamento ulteriori domande, secondo l'ordine seguente:

- 1 su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande divenute finanziabili a seguito di esito positivo di ricorsi o domande di riesame presentati dai richiedenti;
- 2 su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande soddisfatte solo parzialmente in prima assegnazione;
- 3 su misure di altri assi, in base al maggior peso, in termini finanziari, delle domande ammissibili presentate sulla singola misura e non soddisfatte.

Gli Enti, nell'effettuare le operazioni sopra descritte, valutano la fattibilità e la compatibilità delle stesse in base alla loro programmazione finanziaria per l'anno in corso e per quelli successivi, nei limiti relativi ai totali per asse assegnati con le presenti disposizioni. Nell'aggiornamento delle previsioni finanziarie da inviarsi agli uffici regionali entro la scadenza prevista, deve essere tenuto conto anche degli adeguamenti operati secondo le procedure sopra descritte.

¹² Reg. CE n. 1290/05 "relativo al finanziamento della politica agricola comune"

¹³ A titolo di esempio gli importi assegnati per il 2007 devono essere liquidati entro il 31.12.09

ARTEA attiva un sistema di informazione tempestiva della Giunta regionale e degli Enti competenti sull'andamento delle assegnazioni in riferimento alle misure di cui ha competenza nel procedimento di assegnazione dei fondi, in modo da consentire l'adeguamento della programmazione finanziaria regionale e del singolo Ente.

3 Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (escluso Asse 4)

Al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 45/07. Le domande sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e la priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande potenzialmente ammesse a contributo, in base alle risorse disponibili sulle singole misure a livello dell'Amministrazione cui è rivolta la domanda ed effettivamente competente per la stessa.

Per le misure a sostegno degli investimenti le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione. Le fasi di attuazione sono le seguenti:

fase 1: fondi 2007/08

fase 2: fondi 2009

fase 3: fondi 2010

Le domande di aiuto relative alle misure che prevedono sostegno ad investimenti (esclusa la misura 132), riconosciute ammissibili in una determinata fase ma non finanziabili, sono reinserite automaticamente nelle graduatorie successive e sono soggette alle condizioni previste dal bando in vigore nella fase cui la graduatoria si riferisce. In tale caso il richiedente, al fine di rettificare il proprio punteggio può, entro i termini di presentazione delle nuove domande:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità aggiuntive inserite nei PLSR o modificate nel bando della fase successiva;

purché i requisiti di priorità siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

Non sono invece modificabili gli investimenti in esse previsti. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, la domanda viene dichiarata decaduta.

Per le misure che prevedono premi o indennità pluriennali, le domande iniziali sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse libere assegnabili nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Domande parzialmente finanziabili

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria definitiva

Fanno eccezione le misure che prevedono impegni pluriennali (misure 211, 212, 214, 215, 225) per le quali, in caso di domanda finanziabile solo parzialmente, la quota mancante potrà essere coperta attraverso risorse aggiuntive rese disponibili nel periodo di impegno, provenienti da economie, rinunce o revoche derivanti da domande inserite nella stessa graduatoria in cui era inserita la domanda parzialmente finanziata.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto o al rispetto degli impegni su tutta la superficie o per tutti i capi ammissibili all'aiuto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste per la misura.

Per le misure di sostegno agli investimenti, il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti o elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA o di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni. Per le domande di aiuto, tale richiesta deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema informativo di ARTEA o, per le domande relative a misure che prevedono impegni pluriennali (misure 211, 212, 214, 215, 225) entro 30 giorni dall'approvazione da parte di ARTEA della graduatoria definitiva; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro presentazione. In ogni caso l'ufficio responsabile del procedimento, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure

Non è previsto alcun sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

Relativamente alle filiere bio-energetiche, il PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali con una potenza fino ad 1MWe.

Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) nei casi previsti dall'art. 25 del reg. 1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all'erogazione del saldo previsti dall'art. 30 del reg. CE n. 1260/99, o dall'art. 72 del reg. CE n. 1698/05);"
- 2) essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 3) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
- 4) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- 5) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 6) nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- 7) nel caso di privati, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, a tal fine è sufficiente che il richiedente sia beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.
- 8) Nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo; a tal fine è sufficiente che il richiedente sia beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Cantierabilità degli investimenti

Per le misure di sostegno agli Salvo quanto diversamente indicato nei bandi relativi alle singole misure, gli investimenti per cui si chiede il contributo devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Il richiedente, nel caso di acquisti e/o forniture di impianti, macchinari e attrezzature deve altresì dichiarare di essere in possesso dei relativi preventivi.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

1. per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):
 - permesso di costruire, ai sensi della L.R.1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. 64/1995) se ancora in corso di validità;
 - denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
2. per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si affermi che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
3. per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
 - specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.1.3.2.1 "Investimenti materiali realizzati da privati";
 - nel caso che i macchinari, impianti ed attrezzature siano collocati in immobili, nella relazione tecnica ne deve essere attestata l'agibilità;
 - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
4. per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3.1.3.2.2 "Investimenti immateriali realizzati da privati";
5. nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi rilasciate secondo quanto stabilito nelle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 3.1.3.2.4 "Acquisto di terreni " 3.1.3.2.5 "Acquisto di beni immobili";
6. autorizzazione al taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/00;
7. dichiarazione per il taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/00, presentata all'Ente competente in materia almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto.
8. nel caso di interventi selvicolturali attuati in totale ottemperanza a quanto previsto da un Piano di gestione o Piano dei tagli approvati e in corso di validità ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00, la cantierabilità si ritiene acquisita con l'approvazione del Piano di gestione o Piano dei tagli, ferma restando la necessità di ottemperare anche successivamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 47 della legge stessa

9. quando previsto, permesso rilasciato dal competente organismo di gestione, qualora gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari.

Per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:

- dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto
- presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

Requisiti di cantierabilità per domande presentate da soggetti pubblici:

al momento della presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti devono dichiarare che sono state acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi (compreso le denunce di inizio attività o le dichiarazioni di inizio lavori complete di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valide per l'effettivo inizio dei lavori) o che sono in possesso di preventivi per acquisti e forniture di impianti, macchinari e attrezzature, pena la non ammissibilità della domanda. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente/beneficiario deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità. Qualora, invece, gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari, dovrà essere prodotto anche il permesso rilasciato dal competente organismo di gestione. Nel caso di interventi selvicolturali attuati in totale ottemperanza a quanto previsto da un Piano di gestione o Piano dei tagli approvati e in corso di validità ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00, la cantierabilità si ritiene acquisita con l'approvazione del Piano di gestione o Piano dei tagli, ferma restando la necessità di ottemperare anche successivamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 47 della legge stessa.

Penalizzazioni per ritardata presentazione della domanda di pagamento

La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la irricevibilità della domanda e la revoca dell'atto di assegnazione.

3.1. Misure che prevedono sostegno agli investimenti

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;*
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;*
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) 'Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli';*
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;*
- (124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);*
- (125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;*
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;*
- (133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)*
- (126) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);*
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;*
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;*
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);*
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);*
- (311) Diversificazione verso attività non agricole.*

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure attivate.

3.1.1 Limitazioni ed esclusioni

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Soggetti ammessi a presentare domanda

Le domande di aiuto presentate da Imprenditori Agricoli Professionali che svolgono prevalentemente attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini della presente misura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) sono ammesse unicamente per investimenti connessi all'attività di produzione dei prodotti agricoli indicati nel PSR nella scheda della misura 121. Con il termine "prevalentemente" si intende che l'impiego dei prodotti agricoli di provenienza extra aziendale è superiore ad 1/3 del totale dei prodotti lavorati.

Gli "ex bieticoltori"¹⁴ che presentano domanda sono ammessi con riserva al fine di verificarne la compatibilità con le norme relative all'OCM 'Zucchero' e al PSR. Nel caso in cui, entro la scadenza prevista dal presente documento per l'adozione degli atti di assegnazione, la riserva non si sia sciolta favorevolmente la domanda di aiuto decade.

Interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Per gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici destinati all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili si precisa che per "uso prevalentemente aziendale" si intende un utilizzo dimensionato sulle necessità energetiche aziendali, fatta salva una tolleranza tecnica del 20%. I progetti che prevedono la fornitura di energia termica dovranno essere dimensionati in base al D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Miglioramento dell'efficienza dei sistemi irrigui e realizzazione di impianti irrigui in sostituzione di

¹⁴ per "ex bieticoltori" si intendono "imprenditori agricoli che hanno sottoscritto, direttamente, o tramite intermediari, contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo".

impianti obsoleti

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda.

Per presentare domanda di contributo per questi interventi le aziende devono già essere irrigue con superficie irrigata non inferiore a 1 ha di SAU per UTE. Per le aziende florovivaistiche è richiesto un minimo di 0,5 ha di SAU irrigata per UTE per il pieno campo e di 0,1 ha SAU irrigata per UTE per le serre.

Il finanziamento è concesso alle aziende che dimostrano – in base alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla ricezione della domanda – di essere "irrigue" in base alla classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA.

Valorizzazione delle risorse idriche superficiali

La dimensione delle opere di accumulo deve essere compresa tra 1.000 e 200.000 m³.

Il sostegno è concesso per UTE di dimensione minima di 2 ha di SAU, ridotta a 1 ha di SAU per UTE ad esclusivo indirizzo florovivaistico.

Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui.

Valutazione del rendimento globale

Per tutte le tipologie di investimento, ai fini dell'ammissibilità della domanda deve essere dimostrato:

- 1) che gli investimenti sono finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle	Riconversione ai metodi biologici di produzione
	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione aziendale	Sicurezza sul lavoro
	Igiene e benessere degli animali
Miglioramento ambientale	Riduzione dell'inquinamento ambientale
	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico

In particolare il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda si presume soddisfatto qualora gli investimenti previsti nella domanda di aiuto siano chiaramente riconducibili ad uno degli aspetti specifici sopra elencati e le dimensioni di tali investimenti soddisfino i seguenti parametri:

- al di sopra di un importo dell'investimento ammissibile pari a 160.000 euro, almeno 50.000 euro (spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati;
- al di sotto di tale importo:

- a) almeno 7.000 euro (importo della spesa ammissibile) sono destinati agli aspetti generali relativi al miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro o al miglioramento ambientale;
oppure:
- b) fra i 10.000 euro ed i 50.000 euro (importi della spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati e contemporaneamente:
 - se l'UTE ha un Valore Ricavi (VR) al di sopra di 30.000 euro, allora l'importo della spesa ammissibile, destinato al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, deve essere pari almeno al 30% della VR e comunque superiore al limite minimo di 10.000 euro (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - se l'UTE ha un VR inferiore o uguale a 30.000 euro è sufficiente raggiungere il limite minimo di 10.000 euro (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
- c) oltre i 50.000 euro (importi della spesa ammissibile) destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, il requisito si intende comunque raggiunto.

Si precisa che il dato Valore Ricavi (VR) deve essere riferito alla media degli ultimi 3 anni precedenti quello di presentazione della domanda (per imprese operanti da meno di 3 anni il riferimento è quello medio degli anni disponibili; per le nuove imprese il VR è stimato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale). Ai fini di tale calcolo, il VR è costituito dal volume di affari procurato da prodotti e servizi (nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 del Codice Civile, come indicato in dichiarazione IVA) e dai premi, indennità ed aiuti ciclici percepiti negli anni di riferimento. Nel caso di impresa con più UTE, i titoli corrispondenti agli aiuti disaccoppiati sono ripartiti in eguale misura su tutte le superfici eligibili in possesso dell'impresa

- 2) che gli investimenti sono finalizzati alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a svantaggi strutturali dell'azienda stessa.

Misura 123 – Accrescimento del valore dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Gli "ex bieticoltori"¹⁵ che presentano domanda sono ammessi con riserva al fine di verificarne la compatibilità con le norme relative all'OCM 'Zucchero' e al PSR. Nel caso in cui, entro la scadenza prevista dal presente documento per l'adozione degli atti di assegnazione, la riserva non si sia sciolta favorevolmente, la domanda di aiuto decade.

Valutazione del rendimento globale

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adegamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o

¹⁵ Vedi nota n. 15

	nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Risparmio energetico
	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda di aiuto mediante l'inserimento nella relazione tecnica del progetto di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo.

Misura 123 – Accrescimento del valore dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Sviluppo attività di commercializzazione
	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda stessa e al momento della domanda di pagamento mediante l'inserimento nella relazione tecnica di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti e/o realizzati ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno:

- il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo superiore a 70.000,00 €;
- il 50% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo compreso tra 30.000,00 € e 70.000,00 €;
- 80% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo inferiore a 30.000,00 €.

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 6.2.1 lettera f) "Realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale" della scheda della Misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" del PSR, sono ammessi a contributo gli impianti che:

- a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 20 kWt (kilowatt termico) e 1000 kWt (1 MWt);
- b) durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti utilizzino esclusivamente biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.Lgs 152 del 3/4/2006: "Norme in materia ambientale", e derivanti da interventi selvicolturali eseguiti nei boschi.

Misura 125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Le infrastrutture oggetto di sostegno devono servire una pluralità di Unità produttive,

Misura 125 a - Interventi lettera c (interventi idrici)

Per la definizione delle aree irrigue con criticità indicate nella scheda di misura del PSR si fa riferimento alle aree che presentano criticità ambientali connesse agli approvvigionamenti idrici, in particolare:

- aree con problemi di inquinamento delle falde (SAAS, Stato Ambientale Acque Sotterranee, scadente)
- aree costiere soggette all'intrusione del cuneo salino
- aree con presenza di sovrasfruttamento delle falde (abbassamento piezometrico e fenomeni di subsidenza in atto o potenziale)
- aree inquinate da nitrati, Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN).

Il riferimento territoriale è contenuto nei PTA dei singoli bacini di riferimento e nei provvedimenti adottati per quanto riguarda le ZVN.

Si ritengono valide ai fini dell'attestazione di criticità ambientali dell'area le ordinanze di divieto di attingimento e prelievo della risorsa idrica, emesse anche in via temporanea dagli organi competenti.

Le opere di accumulo possono essere realizzate anche al di fuori delle aree di criticità ambientale come indicate nella scheda di misura del PSR purché la risorsa idrica sia destinata integralmente al servizio delle aree di crisi sopra citate.

Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Non sono ammissibili i costi di certificazione relativi al sistema di qualità di cui al Regolamento CE n. 509/2006 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Per l'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto il beneficiario deve impegnarsi ad aderire ad un determinato sistema di qualità per un periodo di tre anni consecutivi; i pagamenti avvengono a fronte di domande annuali.

Alla conclusione del triennio è possibile concedere il sostegno per un ulteriore periodo di due anni consecutivi di impegno a seguito di ricezione di una nuova domanda di aiuto.

Le domande di sostegno possono essere presentate fino al 31.12.2012.

Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole

Nell'ambito della tipologia di investimento 4.a.3 "Interventi nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili della scheda della Misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole" del PSR, durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti le biomasse agricole e forestali impiegate devono essere prevalentemente di provenienza aziendale.

Con riferimento alla scheda di misura del PSR e alla zonizzazione di cui alla DGR n. 785/2007, si precisa quanto segue:

- gli investimenti di cui al punto b.3 ¹⁶ prima alinea (ristrutturazioni di fabbricati, compreso l'aumento dei posti letto) possono essere finanziati solo nei comuni rurali classificati C2 e D;
- gli investimenti di cui al punto b.3 seconda e terza alinea (percorsi sicuri, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza luoghi di lavoro) possono essere finanziati nei comuni rurali classificati B, C, D, anche se collegati a tipologie di investimento non ammissibili (es. aumento dei posti letto in comuni C1 e B), precisando che in questo ambito i lavori edili, compresi i lavori di impiantistica sono ammissibili solo se strettamente funzionali ad interventi per:
 - la realizzazione di percorsi sicuri in azienda, compreso l'adattamento di locali per la somministrazione pasti, per le degustazioni e per la visita alle strutture produttive aziendali;
 - l'abbattimento delle barriere architettoniche per il facile accesso ai portatori di handicap, ai bambini o agli anziani;
 - la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 2 (demolizione senza fedele ricostruzione) e 3 (addizionali funzionali di nuovi elementi) della L.r. 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio".

Gli impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, ammissibili nell'ambito degli interventi di cui al punto a.3 della scheda di Misura, possono avere una potenza massima complessiva di 1 MWe (mega watt elettrico) per UTE.

All'interno di tali interventi:

- gli impianti micro-idroelettrici ammissibili possono avere una potenza di picco non superiore a 20 kWe;
- gli impianti mini-eolici possono avere una potenza di picco non superiore 100kWe per impianto

Nell'ambito dell'azione a.3 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" le operazioni sono sostenute a condizione che non beneficino di altri contributi pubblici (comprese le detrazioni fiscali). Fanno eccezione le domande di coloro che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387") e successive modifiche e integrazioni, o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è in tali casi pari al 20% della spesa ammissibile.

Requisiti di accesso

- per l'azione A – diversificazione - sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali, così come definiti ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e relativo regolamento di attuazione, o comunque riconosciuti tali secondo la normativa di altre regioni o province autonome ai sensi del D.lgs n. 99/2004.
- per l'azione B – agriturismo - sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali, così come definiti ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e relativo regolamento di attuazione o comunque riconosciuti tali secondo la normativa di altre regioni o province

autonome ai sensi del D.lgs n. 99/2004, autorizzati per attività agrituristica o che si impegnano ad ottenere la relativa autorizzazione entro il termine ultimo previsto per la ricezione della domanda di pagamento. In questo ultimo caso la domanda è ammissibile se la Provincia o Comunità montana competente ha espresso parere positivo sulla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003

- l'intervento deve essere cantierabile alla data di ricezione della domanda di contributo.

Ammissione soggetti:

I soggetti per essere ammessi a presentare domanda di aiuto non devono aver ricevuto finanziamenti dal Fondo Comunitario per il Tabacco (Reg. CE 2182/02) per le stesse tipologie di investimento.

Gli "ex bieticoltori"¹⁷ che presentano domanda sono ammessi con riserva al fine di verificarne la compatibilità con le norme relative all'OCM 'Zucchero' e al PSR. Nel caso in cui, entro la scadenza prevista dal presente documento per l'adozione degli atti di assegnazione, la riserva non si sia sciolta favorevolmente la domanda di aiuto decade.

Principalità dell'attività agricola

La dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sulle attività di cui all'azione a) o all'azione b) della misura in oggetto, può essere presentata, a scelta del beneficiario, in una delle seguenti modalità:

sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali;

sistema standard:

- nell'ambito dell'azione a) – diversificazione- per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, il sistema standard è di tipo misto: per la parte agricola relativa alla coltivazione, silvicoltura e allevamento, si prendono a riferimento i valori PLV standard del regolamento di attuazione della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola (attività di agricoltura sociale, produzione energia, etc.) sono presi a riferimento documenti contabili;
- nell'ambito dell'azione b) – agriturismo - per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica si deve fare riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi della L.R. n. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

Eccezioni relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili

La prevalenza dell'attività agricola è considerata realizzata nel caso in cui gli impianti per la produzione di energia (sia quelli soggetti a contributo sulla misura 311 che quelli eventualmente già presenti in azienda) abbiano una potenza complessiva non superiore a 20 KW elettrici.

¹⁷ vedi nota n. 15

3.1.2 Criteri di selezione delle operazioni finanziate

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi, vengono verificati e valutati con riferimento al momento della ricezione nel sistema ARTEA della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni criterio o sottocriterio.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al precedente punto 3, 'Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari'.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto al successivo capitolo 4 'Programmazione locale'. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

Nel caso che la dotazione finanziaria di una data misura/sottomisura/azione sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione della graduatoria.

MISURA 114 Utilizzo servizi di consulenza

Ai fini della selezione dei beneficiari della presente misura hanno priorità le domande presentate da soggetti che non hanno ancora beneficiato degli aiuti, in essa previsti, per l'utilizzo dei servizi di consulenza.

Nelle annualità successive alla prima sono finanziate in subordine le domande presentate da soggetti che hanno già beneficiato degli aiuti previsti dalla misura 114, con priorità assoluta per le domande di aiuto relative a servizi facenti parte di progetti pluriennali di consulenza, finanziati ed avviati nelle annualità precedenti, di cui al punto 4 lettera b) "Miglioramento globale del rendimento aziendale" del PSR Toscana, che sono selezionati secondo i requisiti ed i relativi punteggi sotto indicati.

Successivamente all'acquisizione del beneficio per il primo servizio, il richiedente deve dimostrare di avere nuove esigenze di consulenza. Tale dimostrazione è assolta nel caso di servizi facenti parte di progetti pluriennali di consulenza per annualità successive alla prima.

Tenuto conto delle priorità sopra indicate i beneficiari saranno selezionati secondo i requisiti ed i relativi punteggi, posseduti alla data della ricezione della domanda di aiuto, con un massimo di **40** come di seguito riportati:

I. Requisiti soggettivi dei beneficiari:

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.Lgs. 99/04:	punti 4
b) imprenditori che hanno ricevuto nell'annualità precedente più di 15.000 euro l'anno in pagamenti diretti Reg. CE 1782/03, art. 14, c2:	punti 3
c) imprenditori che hanno presentato domanda di finanziamento per le altre misure del PSR della Toscana 2007/2013:	punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui alle lettere I.a, I.b e I.c sono cumulabili nel limite di punti 8.

II. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età, per le società il requisito deve essere posseduto dal rappresentante legale:	punti 6
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Requisiti territoriali e ambientali

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) aziende che operano nelle zone con specifiche limitazioni a protezione dell'ambiente: <ul style="list-style-type: none">- aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50% in termini di SAU) in zone SIC e/o ZPS:- aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50% in termini di SAU) in zone ZVN:	punti 4
b) aziende con UTE ricadente prevalentemente (> 50% in termini di SAU) in zone C2, D e montane:	punti 6
	punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui alle lettere III.a e III.b sono cumulabili fino a punti 10.

IV. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

imprenditore singolo di genere femminile o società con rappresentante legale di genere femminile:	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) imprenditore iscritto all'elenco regionale degli operatori biologici:	punti 5
b) adesione dell'impresa ai disciplinari di produzione integrata ai sensi della L.r. 25/99 (Agriqualità):	punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Requisiti occupazionali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Imprenditori che impiegano manodopera familiare o dipendente (regolarmente iscritta all'INPS):	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Precedenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo previsto;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1
b) partecipazione certificata a corsi di formazione e addestramento all'uso di trattori e motocoltivatori (art. 9, L.r. 30/07)	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di I.a, I.b e I.c sono cumulabili.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di, o che intende acquisire mediante gli investimenti previsti in domanda, certificazione ISO 14000 o Ecolabel o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui l'azienda intenda acquisire la certificazione mediante investimenti previsti in domanda il requisito può essere acquisito entro la data di presentazione della domanda di pagamento e deve essere verificato in fase di accertamento finale.

b) percentuale dell'investimento ammissibile per investimenti di miglioramento ambientale:	dal 30% al 50% oltre il 50%	punti 2 punti 3
--	--------------------------------	----------------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

c) investimenti in zone soggette a vincoli ambientali Il punteggio è attribuito alle: <ul style="list-style-type: none">• aziende con UTE ricadente prevalentemente (> del 50%) in zone SIC e/o ZPS:• aziende con UTE ricadente prevalentemente (> del 50%) in ZVN;• aziende di cui al punto precedente che realizzano investimenti per una percentuale superiore al 50% delle spese ammissibili per adeguamento agli obblighi derivanti dall'inserimento dell'UTE nelle ZVN, e per i quali obblighi non sono ancora scaduti i termini di adeguamento:	punti 0,5 punti 1 punti 3
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

d) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti finalizzati al miglioramento della risorsa idrica, da realizzarsi in zone vulnerabili a nitrati e/o con SAAS (stato ambientale acque sotterranee) scadente:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c e II.d sono cumulabili con un massimo di 6 punti.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) percentuale del fatturato relativo all'esercizio precedente derivante dai seguenti prodotti di qualità:	
<ul style="list-style-type: none"> • DOP e DOCG; 	dal 30% al 60% = punti 2 dal 61 al 90% = punti 2,5 > del 90% = punti 3
<ul style="list-style-type: none"> • DOC e IGP; 	dal 30% al 60% = punti 1 dal 61 al 90% = punti 1,5 > del 90% = punti 2
<ul style="list-style-type: none"> • "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99; 	dal 30% al 60% = punti 0,5 dal 61 al 90% = punti 1 > del 90% = punti 1,5

NB: i calcoli devono essere effettuati sul fatturato dell'UTE, salvo che l'impresa non abbia contabilità unica, in tal caso ci si riferisce al fatturato dell'intera impresa. Nel fatturato di riferimento sono incluse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali mentre sono escluse tutte le altre attività connesse.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alla lett. III.a sono cumulabili con un massimo di 3 punti.

b) il richiedente è iscritto o iscrivibile all'elenco regionale degli operatori biologici:	punti 3
c) nel caso in cui anche l'allevamento (UPZ) sia interamente condotto con metodo biologico e inoltre la stessa UPZ presenti una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 alveari	punti 3,5

Questo punteggio viene riconosciuto anche a coloro che hanno inviato la prima notifica di attività attraverso la DUA nel sistema informatico di ARTEA e in tal caso fa fede la data di protocollazione informatica del sistema ARTEA della prima notifica.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

<p>d) il richiedente è in possesso, o intende acquisire mediante gli investimenti previsti in domanda, una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eurepgap, (<i>buone pratiche agricole e agricoltura integrata</i>); • UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); • IFS (<i>qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale</i>); • BRC (<i>qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale</i>); • UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); • UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>); <p>oppure delle seguenti certificazioni di prodotto anche con implicazioni legate all'ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norme ISO 14040 (LCA) (<i>certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto</i>); • Certificazione MPS GAP (<i>certificazione per i prodotti ortofloricoli</i>); 	<p>punti 1</p>
--	-----------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b, III.c e III.d sono cumulabili nel limite di punti 5.

IV. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione nel settore agro-forestale negli ultimi 3 anni, valutato con riferimento all'UTE.

<p>Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, il mantenimento o l'incremento del livello di occupazione è dato dal rapporto Δ / V_m (espresso in termini percentuali):</p>	<p>da 0 al 10% punti 1 > del 10 fino al 50% punti 2 > del 50% punti 3</p>
--	--

Dove:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato, al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (V_m).

V_m è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due.

,'

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) almeno il 50% degli occupati è di genere femminile (dipendenti a tempo indeterminato, imprenditori IAP non in posizione apicale e coadiuvanti regolarmente iscritti all'INPS):</p>	<p>punti 1</p>
--	-----------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali: <ul style="list-style-type: none"> - imprenditore singolo; - presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una donna; - almeno il 50% degli amministratori; 	<p>punti 2</p> <p>punti 1</p> <p>punti 2</p>
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) da contratto nell'organizzazione aziendale esiste almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia, come: <ul style="list-style-type: none"> - flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori; - nido aziendale o interaziendale; - concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità; - attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità; - servizi per bambini durante le vacanze scolastiche; - tutor di conciliazione; 	<p>punti 1</p>
--	-----------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. V.a, V.b e V.c sono cumulabili nel limite di punti 3.

VI. VI. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni:	punti 3
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- o imprese individuali: il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società in accomandita semplice: almeno la metà del capitale è detenuto da soci accomandatari che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci accomandatari amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- o società in nome collettivo: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o cooperative: almeno la metà dei soci e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società di capitali: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi delle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili fra loro ma il punteggio della lett. VI.b non è cumulabile con quello del punto IV.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alle misure 1 e 7 del PSR 2000/2006 e alla misura 121 del PSR 2007/13:	punti 1,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente, nel periodo intercorrente tra il 1/1/2003 e il 31/12/2007, si è insediato per la prima volta in un'impresa agricola e al momento dell'insediamento non aveva ancora compiuto 40 anni e non ha percepito il premio per il primo insediamento di cui alla misura 2 del PSR 2000- 2006:	punti 1,5
---	------------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in accomandita semplice: almeno la metà del capitale è detenuto da soci accomandatari che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci accomandatari amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.

IX. Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) nei settori in cui esiste un contratto quadro sottoscritto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 102/2005 o nell'ambito dell'accordo di filiera per il comparto ovicaprino da latte approvato con DGR 1220/05 e s.m.i., il richiedente ha sottoscritto un contratto di produzione, allevamento e conferimento che persegue gli obiettivi del suddetto contratto quadro/accordo di filiera e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto inerente il settore interessato dal contratto quadro/ accordo di filiera:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente dimostra di far parte di un'integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per le parti (società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla ricezione della domanda e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

c) il richiedente aderisce direttamente (cd. socio diretto) o tramite società (cd. socio indiretto) ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 102/2005 o dell'OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce 1234/07;	punti 2
--	----------------

d) il richiedente aderisce ad una associazione che risponde ai requisiti di cui all'art. 4 comma 5 del D.Lgs 102/05;	punti 1
--	----------------

I requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermati nella domanda di pagamento e verificati in fase di accertamento finale. I punteggi di cui alle lettere IX.a, IX.b, IX.c e IX.d non sono cumulabili.

X. Zone C2, D e montane

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se l'UTE ricade per più del 50% in zona prioritaria (zone C2, D e montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE):	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al successivo n. XII.

XI. Comparti produttivi/ Zone prioritarie da PSR

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il progetto prevede almeno 70% dell'investimento ammissibile nelle zone prioritarie per i seguenti comparti produttivi: <ul style="list-style-type: none"> - comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte: - per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR: 	punti 4 punti 3
---	----------------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XII. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Oltre il 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli prioritari per i seguenti comparti produttivi: <ul style="list-style-type: none"> - comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte: - per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR: 	punti 4 punti 3
---	----------------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XIII. Biodiversità animale e vegetale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<ul style="list-style-type: none">• l'investimento ammesso a contributo è realizzato nell'UTE collegata all'UPZ nella quale sono allevate razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i>, ed è finalizzato per oltre il 70% all'allevamento di queste razze; inoltre la stessa UPZ deve avere una consistenza di stalla di almeno 5 UBA di tali razze alla ricezione della domanda;• è un'impresa iscritta nell'elenco dei coltivatori custodi che coltiva varietà vegetali iscritte negli elenchi regionali delle varietà:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al n. XI e XII.

XIV. Filiera corta

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Gli investimenti oggetto della domanda di contributo sono finalizzati per oltre il 50% dell'investimento ammissibile alla trasformazione o commercializzazione diretta al consumatore ed il richiedente esegue o eseguirà al termine degli investimenti nell'ambito della stessa impresa e nel settore oggetto di investimenti almeno due fra le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione diretta al consumatore finale.	punti 2,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XV. Precedenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati)

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) percentuale superiore al 20% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c del PSR):	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

c) partecipazione certificata a corsi di formazione e addestramento all'uso di trattori e motocoltivatori da parte del richiedente, di un socio dell'azienda, di un coadiuvante o di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato (art. 9, L.r. 30/07)	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di I.a, I.b e I.c sono cumulabili.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001:	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) investimenti eseguiti su terreni forestali certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC.	punti 2
---	----------------

Almeno il 70% del terreno oggetto dell'intervento deve essere oggetto di certificazione. Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere certificato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone ricomprese in Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa.	punti 1
--	----------------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere ricadere nelle zone indicate.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono totalmente o in parte (almeno il 70%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	punti 1
--	----------------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere ricadere nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c e II.d sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) interventi eseguiti da produttori biologici o da iscritti ad un elenco di produttori detenuto da un Organismo di Certificazione relativo a un prodotto secondario del bosco tutelato con un marchio IGP, DOP, ecc:	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - UNI ISO 9000; - UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); - UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); - UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>); 	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. III.a e III.b sono cumulabili.

IV. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni relativamente al personale occupato nel settore agro-forestale e impiegato nell'UTE o UTF ai quali fanno riferimento gli investimenti ammessi a finanziamento.

a) in valore assoluto: investimenti eseguiti da richiedenti che hanno aumentato o mantenuto il numero di occupati a tempo indeterminato nei 3 anni precedenti la ricezione della domanda di aiuto	$0 \leq n < 1$ punti 1 $1 \leq n \leq 3$ punti 2 $3 < n \leq 6$ punti 3 $n > 6$ punti 4
	(n = numero occupati)

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato al momento della ricezione della domanda e il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. Tale valore medio è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato, compreso il titolare dell'azienda, i coadiuvanti e personale a tempo indeterminato. Il valore medio annuale è dato dalla somma della consistenza iniziale (al 1 gennaio) e di quella finale (al 31 dicembre) degli occupati diviso due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il valore medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini assoluti.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) in valore percentuale: ai fini dell'attribuzione della presente priorità, il mantenimento o l'incremento del livello di occupazione è dato dal rapporto Δ / V_m (espresso in termini percentuali):	da 0 al 20% punti 1 > del 20% punti 2
--	--

Dove:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato, al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (V_m).

V_m è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due..

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) rapporto tra il numero occupati di genere femminile e il numero totale occupati (dipendenti, coadiuvanti, soci lavoratori) riferiti al momento di ricezione della domanda:	dal 20 al 40% punti 1 > 40% punti 2
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali: <ul style="list-style-type: none"> - imprenditore singolo - almeno il 50% degli amministratori (società di capitali) - almeno il 50% dei soci (società di persone) 	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. V.a e V.b sono cumulabili.

VI. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> - IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); - coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; - è costituito da un Consorzio forestale o da una delle altre forme associate costituiti ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00 	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> - è un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del 	punti 3
--	----------------

Codice Civile che svolgono attività forestale; - è un gestore di beni civici.	
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) il richiedente è un proprietario associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Il punteggio delle lett. VI.a, VI.b e VI.c non sono cumulabili.

VII. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni.	punti 2
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- o imprese individuali: il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società in accomandita semplice: almeno la metà del capitale è detenuto da soci accomandatari che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci accomandatari amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- o società in nome collettivo: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- o cooperative: almeno la metà dei soci e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società di capitali: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non ha ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi delle lett. VII.a e VII.b sono cumulabili fra loro.
Il punteggio delle lett. VII.b non è cumulabile con quelli del punto IV.a e IV.b.

VIII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

IX. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

X. Zone C2, D e svantaggiate

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono totalmente o in parte (almeno il 70%) in territori classificati C2 o D:	punti 1
---	----------------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere compreso in territori classificati C2 o D.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) richiedenti che hanno i terreni forestali o le infrastrutture ricadenti per almeno il 70% in zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XI. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4e) della scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste):	punti 3
b) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4d) (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR:	punti 2
c) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4b) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine):	punti 1
d) investimenti che riguardano anche azioni di redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni relative all'acquisizione della ecocertificazione forestale - punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura del PSR:	punti 1
e) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 4.d) della scheda di Misura del PSR. I costi derivanti dall'acquisto e messa in opera degli elementi in legno devono coprire almeno il 33% del costo complessivo dell'investimento richiesto sui fabbricati:	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lettere XI.d e XI.e sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere XI.a, XI.b, XI.c.

XII. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a Enti pubblici)

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente in possesso di certificazione SA8000:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

b) percentuale superiore al 20% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (Interventi relativi al punto 4.c della scheda di Misura del PSR):	punti 3.5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale
I punteggi di I.a e I.b sono cumulabili.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) investimenti eseguiti su terreni forestali certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC.	punti 3
---	----------------

Almeno il 70% del terreno oggetto dell'intervento deve essere oggetto di certificazione. Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere certificato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono totalmente o in parte (almeno il 70%) in territori in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale	punti 3
---	----------------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere ricompreso nelle zone indicate.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono totalmente o in parte (almeno il 70%) nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%.	punti 3
--	----------------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere ricompreso nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c e II.d sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Interventi eseguiti da produttori biologici o da iscritti ad un elenco di produttori detenuto da un Organismo di Certificazione relativo a un prodotto secondario del bosco tutelato con un marchio IGP, DOP, ecc	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Zone C2, D e svantaggiate

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono totalmente o in parte (almeno 70%) in territori classificati C2 o D:	punti 1
--	----------------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di Misura del PSR) almeno il 70% del terreno forestale in possesso del richiedente in ambito regionale deve essere compreso in territori classificati C2 o D.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) richiedenti che hanno i terreni forestali o le infrastrutture ricadenti totalmente o in parte (almeno il 70%) in zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4e) della scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste):	punti 6
b) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4d) (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR:	punti 4
c) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4b) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine):	punti 1
d) investimenti che riguardano anche azioni di redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni relative all'acquisizione della ecocertificazione forestale - punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura del PSR:	punti 2
e) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 4.d) della scheda di Misura del PSR. I costi derivanti dall'acquisto e messa in opera degli elementi in legno devono coprire almeno il 33% del costo complessivo dell'investimento richiesto sui fabbricati	punti 4

I punteggi di cui alle lettere VII.d e VII.e sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere VII.a, VII.b, VII.c.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

VIII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è premiata la domanda antecedente).

MISURA 123 sottomisura a) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

I. Innovazione tecnologica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Grado di ammodernamento tecnologico e di innovazione dei progetti che presentano investimenti, di importo maggiore all'80% della spesa ammissibile, per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici di cui al paragrafo 5.3.1.2.3 par. 6.1.1 lett. b) 3 del PSR, rispetto al costo totale del progetto:	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

II. Sicurezza sul lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore di cui al paragrafo 5.3.1.2.3 par. 6.1.1 lett. c) 3 del PSR:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lettere II.a e II.b sono cumulabili.

III. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001:	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) percentuale dell'investimento ammissibile per investimenti di miglioramento ambientale di cui al paragrafo 5.3.1.2.3 par. 6.1.1 lett. c) 1 e c) 2 del PSR:	dal 30% al 50% punti 2 > del 50% punti 3
---	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lettere III.a e III.b sono cumulabili.

IV. Sistemi di qualità di produzioni agroalimentari riconosciute

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) è valutata la percentuale dei prodotti finiti di qualità riconosciuta a livello nazionale e comunitario derivante dai seguenti sistemi di qualità:	
- DOP e DOCG;	dal 30% al 60% = punti 2,5 > di 60 al 90% = punti 3 > del 90% = punti 3,5
- DOC e IGP;	dal 30% al 60% = punti 1,5 > di 60 al 90% = punti 2 > del 90% = punti 2,5
- "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99;	dal 30% al 60% = punti 0,5 > di 60 al 90% = punti 1 > del 90% = punti 1,5

La valutazione è effettuata sulla quantità di totale prodotto e/o commercializzato nell'esercizio precedente nell'impianto oggetto degli investimenti. La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

I punteggi di cui alla lettera IV.a sono cumulabili nel limite di punti 3,5.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) è valutata la percentuale dei prodotti finiti riconosciuti come biologici ai sensi Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche:	> del 30% punti 3
--	--------------------------

La valutazione è effettuata sulla quantità di totale prodotto e/o commercializzato nell'esercizio precedente nell'impianto oggetto degli investimenti. La percentuale può essere valutata sul fatturato dell'esercizio precedente nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) possesso alla ricezione, o acquisizione mediante gli investimenti previsti in domanda, della domanda di una delle seguenti certificazioni:	punti 1
- UNI ISO 9000	
- UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>);	
- UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>);	
- UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>)	
- IFS (<i>qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale</i>);	
- BRC (<i>qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale</i>);	

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lettere IV.a, IV.b e IV.c sono cumulabili nel limite di punti 4,5.

V. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni riferito al personale occupato nel settore agroindustriale e impiegato nella UTE/UTP oggetto di aiuto.

Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, il mantenimento o l'incremento del livello di occupazione è dato dal rapporto Δ / V_m (espresso in termini percentuali):	da 0 al 20% punti 1 > di 20% punti 2
--	---

Dove:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato, al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (V_m).

V_m è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

N.B.: la priorità n. V non è cumulabile con la priorità n. XIV.

VI. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 50% dei dipendenti a tempo indeterminato e dei coadiuvanti regolarmente iscritti all'INPS è di genere femminile:	punti 1,5
---	------------------

Il requisito, riferito al personale occupato nel settore agroindustriale e impiegato nella UTE/UTP oggetto di aiuto, deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali: <ul style="list-style-type: none">- imprenditore/amministratore singolo;- presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una donna;- almeno il 50% degli amministratori:	punti 0,5 punti 0,5 punti 1,5
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) nell'organizzazione aziendale esiste da contratto almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia, come: <ul style="list-style-type: none">• flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori;• nido aziendale o interaziendale;• concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità;• attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità;• servizi per bambini durante le vacanze scolastiche;• tutor di conciliazione:	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lettere VI.a, VI.b e VI.c sono cumulabili nel limite di punti 2,5.

VII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alle misure 1 e 7 del PSR 2000/2006 e alla misura 123 del PSR 2007/13:	punti 1,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IX. Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente dichiara in domanda e dimostra in seguito di approvvigionarsi da produttori agricoli di base (fornitori della materia prima) per una quota superiore almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti mediante statuti, regolamenti di conferimento, impegni unilaterali d'acquisto e produzione propria:	dal 70% al 90% punti 4 > del 90 % punti 5
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.

b) l'impresa richiedente utilizza prodotti agricoli a seguito di: <ol style="list-style-type: none">1) singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura in attuazione di contratti quadro sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D. Lgs. 27/5/2005 n. 102;2) accordo di filiera per il comparto ovicaprino da latte approvato con DGR 1220/05 e s.m.;3) vincoli statutari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da parte dei soci; per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato superiore al 50% rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lettere IX.a e IX.b non sono cumulabili.

X. Autoapprovvigionamento dei prodotti agricoli di base

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente, sia in forma individuale che associata, è in grado di approvvigionarsi per almeno il 70% dei prodotti agricoli di base, oggetto di trasformazione e/o commercializzazione nell'impianto oggetto di finanziamento, attraverso la produzione propria o dei soci:	dal 70% all' 80% > del 80 %	punti 1 punti 2
--	--------------------------------	----------------------------------

Il grado di autoapprovvigionamento è rappresentato dal rapporto tra la quantità della produzione propria o dei soci e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XI. Comparti produttivi/ Zone prioritarie da PSR

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il progetto presenta investimenti di importo superiore del 70% dell'investimento ammissibile nelle zone prioritarie per i seguenti comparti produttivi: <ul style="list-style-type: none">• comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte:• -per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR:	punti 3 punti 2
---	----------------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XII. Investimenti prioritari per comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Almeno il 50% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli prioritari per i seguenti comparti produttivi: <ul style="list-style-type: none">- comparto olivicolo e zootecnico, riferito ai bovini da carne e da latte e agli ovini da latte:- per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR:	punti 4 punti 3
--	----------------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XIII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'impianto oggetto degli investimenti utilizza prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto stesso:	dal 30% al 60% > del 60%	punti 2 punti 3
---	-----------------------------	----------------------------------

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XIV. Imprese di recente costituzione

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

N.B.: la priorità n. XIV non è cumulabile con la priorità n. V.

XV. Precedenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 123 sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

I. Innovazione tecnologica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Grado di ammodernamento tecnologico e di innovazione dei progetti che presentano investimenti, di importo maggiore all'80% della spesa ammissibile, per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici di cui al paragrafo 5.3.1.2.3 par. 6.2.1 lett. b), c) e d) della scheda di Misura del PSR, rispetto al costo totale del progetto:	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

II. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) percentuale superiore al 20% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (Interventi relativi al punto 6.2.1.e della scheda di misura del PSR):	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

c) partecipazione certificata a corsi di formazione e addestramento all'uso di trattori e motocoltivatori da parte del richiedente, di un socio dell'azienda, di un coadiuvante o di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato (art. 9, L.r. 30/07)	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di II.a, II.b e II.c sono cumulabili.

III. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del protocollo PEFC o FSC.	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) investimenti eseguiti in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale o (nel caso di investimenti non localizzabili) eseguiti da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone.	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

d) investimenti eseguiti in zone ricomprese nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47% o (nel caso di investimenti non localizzabili) da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone.	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b, III.c e III.d sono cumulabili.

IV. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 60% della quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o commercializzato nell'impianto o dall'impresa deve essere certificato ai sensi dei Regg. n. 2092/1991 e 510/2005, e della L.r. 25/1999:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - UNI ISO 9000 - UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); - UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); - UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>) 	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett IV.a e IV.b sono cumulabili.

V. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione negli ultimi 3 anni relativamente al personale occupato nel settore agro-forestale e/o nell'impresa richiedente il finanziamento, e impiegato nell'UTE o UTF o UTP ai quali fanno riferimento gli investimenti ammessi a finanziamento..

a) in valore assoluto: investimenti eseguiti da imprese che hanno aumentato o mantenuto il numero di occupati a tempo indeterminato nei 3 anni precedenti la ricezione della domanda di aiuto	$0 \leq n < 1$ punti 1 $1 \leq n \leq 3$ punti 2 (n = numero occupati)
---	--

Il livello di occupazione è dimostrato calcolando la differenza tra gli occupati a tempo indeterminato al momento della ricezione della domanda e il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. Tale valore medio è dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato (compreso il titolare dell'azienda, i coadiuvanti e personale a tempo indeterminato). Il valore medio annuale è dato dalla somma della consistenza iniziale (al 1 gennaio) e di quella finale (al 31 dicembre) degli occupati diviso per due. Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, l'incremento di occupazione è dato dal rapporto tra la differenza sopra indicata e il valore medio degli occupati nei tre anni precedenti, espresso in termini assoluti.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.
Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

b) in valore percentuale: ai fini dell'attribuzione della presente priorità, il mantenimento o l'incremento del livello di occupazione è dato dal rapporto Δ / V_m (espresso in termini percentuali):	da 0 al 10%	punti 1
	> del 10% al 50%	punti 2
	> del 50%	punti 3

Dove:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato, al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (V_m).

V_m è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due..

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) rapporto tra il numero occupati di genere femminile e il numero totale occupati a tempo indeterminato (dipendenti, imprenditori IAP, coadiuvanti regolarmente iscritti INPS e soci lavoratori) riferiti al momento di ricezione della domanda:	dal 20 al 40%	punti 1
	> 40%	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali: <ul style="list-style-type: none"> • imprenditore singolo • almeno il 50% degli amministratori (società di capitali) • almeno il 50% dei soci (società di persone) 	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui alle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili.

VII. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni.	punti 2
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in accomandita semplice: almeno la metà del capitale è detenuto da soci accomandatari che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci accomandatari amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;

- o società di capitali: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi delle lett. VII.a e VII.b sono cumulabili fra loro.

Il punteggio delle lett. VII.b non è cumulabile con quelli del punto V.a e V.b.

VIII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

IX. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alle misure 122 e 123.b del PSR 2007/2013:	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

X. Zone svantaggiate

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Investimenti eseguiti in zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di investimenti non localizzabili, eseguiti da richiedenti che hanno il centro aziendale localizzato in zone montane o svantaggiate.	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XI. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto al punto 6.2.1 lettere b), c), d) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine, macchinari e attrezzature)	punti 1
b) almeno il 10% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 6.2.1.g) della scheda di Misura del PSR (aumento livello di tutela ambientale)	punti 1
c) domande che prevedono interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).	punti 2
d) investimenti che prevedono l'utilizzo del legname per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 6.2.1.a) della scheda di Misura del PSR. Utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o la ristrutturazione di fabbricati. I costi derivanti dall'acquisto e messa in opera degli elementi in legno devono coprire almeno il 33% del costo ammissibile dell'investimento richiesto sui fabbricati.	punti 2
e) domande che prevedono la realizzazione, in aree non metanizzate, di interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).	punti 1

I punteggi di questo punto sono cumulabili tra loro.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XII. Approvvigionamento dai produttori forestali di base

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori forestali di base dato dalla percentuale delle quantità del prodotto interessato dall'investimento derivante dai produttori di base rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto utilizzato, raccolto, trasformato o commercializzato dal beneficiario:	dal 60% all' 80%	punti 1
	> dell' 80%	punti 2

È valutato il livello di partecipazione dei produttori forestali di base ai vantaggi derivanti dal finanziamento, tramite l'analisi dei risultati contabili dell'ultimo esercizio.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.

XIII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'impianto oggetto degli investimenti utilizza prodotti forestali di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto o dal centro aziendale	dal 30% al 60% > del 60%	punti 2 punti 3
--	-----------------------------	----------------------------------

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XIV. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)

MISURA 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

I. Sicurezza e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Impresa in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione nel settore agro-forestale negli ultimi 3 anni, valutato con riferimento all'impresa.

Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, il mantenimento o l'incremento del livello di occupazione è dato dal rapporto Δ / V_m (espresso in termini percentuali):	da 0 al 10%	punti 1
	> del 10 fino al 50%	punti 2
	> del 50%	punti 3

Dove:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato, al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (V_m).

V_m è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due..

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 50% degli occupati (dipendenti a tempo indeterminato, imprenditori IAP non in posizione apicale e coadiuvanti regolarmente iscritti all'INPS) è di genere femminile	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali: - imprenditore singolo - presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una donna; - almeno il 50% degli amministratori:	punti 2
	punti 1
	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

<p>c) da contratto nell'organizzazione aziendale esiste almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori; - nido aziendale o interaziendale; - concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità; - attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità; - servizi per i bambini durante le vacanze scolastiche; - tutor di conciliazione: 	<p>punti 1</p>
---	-----------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui alle lett. IV.a, VI.b e IV.c sono cumulabili nel limite di punti 3.

V. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni:</p>	<p>punti 2,5</p>
--	-------------------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- o imprese individuali: il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società in accomandita semplice: almeno la metà del capitale è detenuto da soci accomandatari che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci accomandatari amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- o società in nome collettivo: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o cooperative: almeno la metà dei soci e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- o società di capitali: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

<p>b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:</p>	<p>punti 2.5</p>
--	-------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi delle lett. V.a e V.b sono cumulabili fra loro ma non con quelli del n. III.

VI. Fruizione di finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

<ul style="list-style-type: none">- il richiedente non ha mai percepito contributi di cui alla l.r. n. 49/1997 "Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici";- il richiedente non ha percepito contributi per i costi di certificazioni di cui al bando al Decreto dirigenziale n. 3466 del 13.7.2007 (Bando Agriqualità);- il richiedente non ha percepito contributi a valere sulla presente misura:	punti 3
---	----------------

Al fine dell'applicazione di questa priorità il richiedente, precedentemente alla ricezione della domanda di aiuto, non deve essere mai stato inserito in un elenco di liquidazione approvato.

Nel caso di assenza di elenchi di liquidazione occorre far riferimento alla data del mandato di pagamento emesso dagli uffici competenti.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Zone C2, D e montane

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'impresa ricade per più del 50% in zona prioritaria (zone C2, D e montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE):	punti 2,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IX. Priorità tra i vari sistemi di qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- DOP e IGP ai sensi del Reg. CE n. 510/06;	punti 16
- Agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 2092/91;	punti 16
- DOC e DOCG ai sensi del Reg. CE 1493/99 e della L. n. 164/92;	punti 8
- "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.r. n. 25/99;	punti 1

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di punti 21.

Il cumulo si opera sia nel caso di un singolo prodotto contrassegnato da più di un marchio (es. vino DOC e contemporaneamente biologico) e sia nel caso di un beneficiario che chiede il contributo per prodotti diversi contrassegnati da marchi diversi (es. beneficiario che produce vino DOC e miele biologico).

X. Prima iscrizione al sistema di qualità per il quale si chiede il contributo

Imprese iscritte per la prima volta ad un sistema di qualità nei 24 mesi antecedenti la data di ricezione della domanda:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 125 A - Priorità soggetti privati

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità):	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%:	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. I.a e I.b sono cumulabili.

II. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è un Consorzio o una delle altre forme associate ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è un gestore di beni civici:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

punteggi delle lett. II.a, II.b non sono cumulabili.

c) richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il punteggio II.c è cumulabile con lett. II.a e II.b

III. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 1
---	----------------

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 9.7 del PSR 2000/2006 e alla misura 125 del PSR2007/13:	punti 7
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.
Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda.

V. Aziende servite

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se le aziende servite dall'infrastruttura oggetto del finanziamento sono :	fino a 10 aziende punti 3 più di 10 aziende punti 5
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

VI. Infrastruttura oggetto del contributo

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

tipologia di investimento lett. a viabilità interpoderale; lett. b viabilità forestale;	punti 3
lett. c interventi idrici;	punti 5
lett. d elettrodotti	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sopraindicati sono cumulabili nel limite di punti 7.

VII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 125 A - Priorità soggetti pubblici

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) investimenti eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi 20 anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità):	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

b) investimenti eseguiti su terreni o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto sia in fase di ricezione della domanda.

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b e sono cumulabili.

II. Progetti coordinati

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Progetto inserito all'interno di un piano d'area coordinato da uno degli enti di cui alla legge 26 giugno 2008, n .37 :	punti 5
---	----------------

III. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 1
---	----------------

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 9.7 del PSR 2000/2006 e alla misura 125 del PSR 2007/2013:	punti 7
---	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.

V. Aziende servite

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se le aziende servite dall'infrastruttura oggetto del finanziamento sono :	fino a 10 aziende punti 3 più di 10 aziende punti 5
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

VI. Infrastruttura oggetto del contributo

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

tipologia di investimento lett. a viabilità interpoderale; lett. b viabilità forestale;	punti 3
lett.c interventi idrici;	punti5
lett. d elettrodotti	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sopraindicati sono cumulabili nel limite di punti 7.

VII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- c) minore importo di contributo concedibile;
- d) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli (sostegno a privati)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente è in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 per l'intera azienda o è in possesso di certificazione PEFC o FSC per i terreni forestali dell'Azienda	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono per almeno il 70% in zone ricomprese in Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa.	punti 1
--	----------------

c) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente in zone b), a), c1) e c2) così come classificate ai sensi del Piano Strategico Nazionale.	Zone b): punti 8 Zone a): punti 6 Zone c1): punti 4 Zone c2): punti 2
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono per almeno il 70% nel territorio di comuni con alta densità abitativa	punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (Vedi allegato al bando).

e) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	Da 0% a 10% punti 5 Da 10,01% a 20% punti 3 Da 20,01% a 30% punti 1
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (dati Inventario Forestale della Toscana IFT).

f) interventi realizzati su terreni agricoli che ricadono per almeno il 70% in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).	punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio

I punteggi di cui alle lett. I.a), I.b), I.c), I.d), I.e), I.f) sono cumulabili.

II. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none">- IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04);- coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; <i>è costituito da un Consorzio forestale o da una delle altre forme associate costituiti ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00</i>	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (elenco IAP); iscrizione INPS (per coltivatori diretti), o copia statuto Consorzio o altre forme associative.

b) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none">• è costituito da un Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;• è costituito da un gestore di beni civici.	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: visura camerale. Certificato Partita IVA con riferimento a settore agro-forestale. Atto costitutivo dell'ASBUC o altro documento attestante la funzione di gestore di uso civico del beneficiario

c) il richiedente è un Proprietario associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: attestazione di iscrizione rilasciata dal consorzio o da altra forma associativa.

Il punteggio delle lett. II.a), II.b) e II.c) non sono cumulabili.

d) richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 2
--	----------------

Il punteggio è cumulabile con le lett. II.a), II.b) e II.c).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: inserimento dell'investimento presentato all'interno del Progetto Integrato territoriale approvato da parte dell'Ente competente e sottoscrizione del Progetto da parte del richiedente.

III. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.1 del PSR 2000/2006 e alla misura 221 del PSR2007/13 :	punti 2,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

V. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 3
--	----------------

b) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di impianti arborei per la tutela idrogeologica ed il miglioramento ambientale)	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

c) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc.	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio

I punteggi delle lett. V.a) e V.c) sono cumulabili.

I punteggi delle lettere V.b) e V.c) sono cumulabili.

Il punteggio della lettera V.a) non è cumulabile col punteggio della lettera V.b).

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli (sostegno a Enti pubblici)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente è in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono per almeno il 70% in zone ricomprese in Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa.	punti 1
--	----------------

c) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente in zone b), a), c1) e c2) così come classificate ai sensi del Piano Strategico Nazionale.	Zone b): punti 8 Zone a): punti 6 Zone c1): punti 4 Zone c2): punti 2
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono per almeno il 70% nel territorio di comuni con alta densità abitativa	punti 7
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (Vedi allegato al bando).

e) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	Da 0% a 10% punti 5 Da 10,01% a 20% punti 3 Da 20,01% a 30% punti 1
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (dati Inventario Forestale della Toscana IFT).

f) interventi realizzati su terreni agricoli che ricadono per almeno il 70% in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).	punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio

I punteggi di cui alle lett. I.a), I.b), I.c), I.d), I.e) e I.f) sono cumulabili.

II. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.1 del PSR 2000/2006 e alla misura 221 del PSR2007/13 :	punti 5,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

IV. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 4
--	----------------

b) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di impianti arborei per la tutela idrogeologica ed il miglioramento ambientale)	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

c) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc.	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio

I punteggi delle lett. IV.a) e IV.c) sono cumulabili.

I punteggi delle lettere IV.b) e IV.c) sono cumulabili.

I punteggi delle lettere IV.a) e IV.b) non sono cumulabili.

V. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

MISURA 223 – Imboschimento di superfici non agricole (sostegno a privati)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente è in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 per l'intera azienda o è in possesso di certificazione PEFC o FSC per i terreni forestali dell'Azienda	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% in zone ricomprese in Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa.	punti 1
---	----------------

c) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente in zone b), a), c1) e c2) così come classificate ai sensi del Piano Strategico Nazionale.	Zone b): punti 8 Zone a): punti 6 Zone c1): punti 4 Zone c2): punti 2
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% nel territorio di comuni con alta densità abitativa	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (Vedi allegato al bando).

e) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	Da 0% a 10% punti 5 Da 10,01% a 20% punti 3 Da 20,01% a 30% punti 1
---	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (dati Inventario Forestale della Toscana IFT).

f) interventi realizzati su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio

I punteggi di cui alle lett. I.a), I.b), I.c), I.d), I.e) e I.f) sono cumulabili.

II. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none">- IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04);- coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile;- è costituito da un Consorzio forestale o da una delle altre forme associate costituiti ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (elenco IAP); iscrizione INPS (per coltivatori diretti), o copia statuto Consorzio o altre forme associative.

b) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none">• è costituito da un Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;• è costituito da un gestore di beni civici.	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: Visura camerale. Certificato Partita IVA con riferimento a settore agro-forestale. Atto costitutivo dell'ASBUC o altro documento attestante la funzione di gestore di uso civico del beneficiario

c) il richiedente è un Proprietario associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: attestazione di iscrizione rilasciata dal consorzio o da altra forma associativa.

Il punteggio delle lett. II.a), II.b) e II.c) non sono cumulabili.

d) richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 2
--	----------------

Il punteggio è cumulabile con le lett. II.a), II.b) e II.c).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: inserimento dell'investimento presentato all'interno del Progetto Integrato territoriale approvato da parte dell'Ente competente e sottoscrizione del Progetto da parte del richiedente.

III. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.2.1 privati del PSR 2000/2006 e alla misura 223 del PSR2007/13 :	punti 2,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

V. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 3
--	----------------

b) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa)	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

c) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (elenco delle specie dei fruttiferi dell'Allegato A della LR 39/00)

I punteggi delle lett. V.a), V.c) sono cumulabili.

I punteggi delle lettere V.b) e V.c) sono cumulabili.

Il punteggio della lettera V.a) non è cumulabile col punteggio della lettera V.b).

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

MISURA 223 – Imboschimento di superfici non agricole (sostegno a Enti Pubblici)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente è in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% in zone ricomprese in Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa.	punti 1
---	----------------

c) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente in zone b), a), c1) e c2) così come classificate ai sensi del Piano Strategico Nazionale.	Zone b): punti 8 Zone a): punti 6 Zone c1): punti 4 Zone c2): punti 2
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% nel territorio di comuni con alta densità abitativa	punti 7
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (Vedi allegato al bando).

e) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	Da 0% a 10% punti 5 Da 10,01% a 20% punti 3 Da 20,01% a 30% punti 1
---	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (dati Inventario Forestale della Toscana IFT).

f) interventi realizzati su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono per almeno il 70% in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio

I punteggi di cui alle lett. I.a), I.b), I.c), I.d), I.e) e I.f) sono cumulabili.

II. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.2.1 pubblica del PSR 2000/2006 e alla misura 223 del PSR2007/13 :	punti 5,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

IV. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR(realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 4
---	----------------

b) almeno il 51% degli investimenti ammessi a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di imboscamenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa)	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

c) imboscamenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (elenco delle specie dei fruttiferi dell'Allegato A della LR 39/00)

I punteggi delle lettere IV.a) e IV.c) sono cumulabili.

I punteggi delle lettere IV.b) e IV.c) sono cumulabili.

I punteggi delle lettere IV.a) e IV.b) non sono cumulabili.

V. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (sostegno a privati)

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Richiedente in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 2,5
--	------------------

Verifica del possesso certificazione o redazione del bilancio sociale nei due anni precedenti alla ricezione della domanda.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

b) Richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001:	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità):	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa:	punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

e) investimenti eseguiti su terreni soggetti per almeno il 70% della loro superficie a dichiarazione di urgenza per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ripristino delle aree oggetto del provvedimento:	punti 4
--	----------------

Almeno il 70% del terreno oggetto dell'intervento soggetto a dichiarazione di urgenza per pubblica incolumità da parte del Sindaco o del Prefetto.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

f) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%:	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none">- UNI ISO 9000- UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>);- UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>);- UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>);	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none">- impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.r. 39/00 e s.m.i.- è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente <ul style="list-style-type: none">- è costituito da un gestore di beni civici:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) il richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi delle lett. IV.a, IV.b e IV.c non sono cumulabili.

d) richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali:	punti 1
---	----------------

Il punteggio è cumulabile con lett. IV.a, IV.b e IV.c.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

VII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alla misura 226 del PSR2007/13:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% della superficie di intervento è interessata da interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

b) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 30% della spesa ammissibile interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi delle lett. VIII.a e VIII.b sono cumulabili.

c) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:	punti 3
--	----------------

d) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale

e) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:	dal 33 % a < 50% punti 3 > = 50 % punti 4
--	--

Verifica della percentuale di investimento realizzato sulla tipologia 4.a.III della scheda di Misura del PSR ed eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica.

Punteggio non cumulabile con i precedenti criteri VIII.a, VIII.b, VIII.c e VIII.d.

Il requisito deve essere posseduto: alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale

IX. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (sostegno a Enti pubblici)

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Richiedente in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 3,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

b) investimenti eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi 20 anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità):	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale:	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.

d) investimenti per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ripristino delle aree eseguiti su terreni soggetti per almeno il 70% della loro superficie a dichiarazione di urgenza per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi:	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto sia in fase di ricezione della domanda.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili.

III. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none">- UNI ISO 9000- UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>);- UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>);- UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>);	Punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

IV. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alla misura 226 del PSR 2007/2013:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.

VI. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 51% della superficie di intervento è interessata da interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda e in fase di accertamento finale.

b) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 30% della spesa ammissibile interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda e in fase di accertamento finale.
I punteggi delle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili.

c) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana	punti 3
---	----------------

d) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile quelli relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato.	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda e in fase di accertamento finale.

e) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.	dal 33% a <del 50 % punti 3 ≥ del 50 % punti 4
--	---

Non cumulabile con i precedenti criteri VI.a, VI.b, VI.c e VI.d.

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda e in fase di accertamento finale.

VII. Preferenze in caso di parità di punteggio

- e) minore importo di contributo concedibile;
- f) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 227 – Investimenti non produttivi (sostegno a privati)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 o in possesso di certificazione PEFC o FSC per i terreni forestali dell'Azienda	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE	punti 5
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

c) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa:	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone comprese all'interno di un piano di gestione o piano dei tagli redatto ai sensi della L.R. 39/00	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (confronto con elenco Comuni con indice di boscosità superiore al 47%, come rilevato dall'Inventario Forestale della Toscana -vedi allegato F al presente Bando)

I punteggi di cui alle lett. I.a), I.b), I.c), I.d), I.e) sono cumulabili

II. Zone C e D

investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente in zone D, C1 e C2 così come classificate ai sensi del Piano Strategico Nazionale.	Zone D): punti 6 Zone C2): punti 3 Zone C1): punti 1
---	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (confronto con elenco Comuni classificati zona D, C1 e C2 dal Piano Strategico Nazionale)

III. Tipologia di beneficiario

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è costituito da: - impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.r. 39/00 e s.m.i. oppure, da: - un Consorzio forestale o una delle altre forme associate ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:	punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio (iscrizione all'albo di cui all'art. 13 della L.r. 39/00 e s.m.i. presso le C.C.I.A.A.). verifica statuto Consorzio e altre forme associative.

b) il richiedente è costituito da un gestore di beni civici:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: Atto costitutivo dell'AUSBUC o altro documento attestante la funzione di gestore di uso civico del beneficiario

c) il richiedente è un Proprietario associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: attestazione di iscrizione rilasciata dal consorzio o da altra forma associativa.

I punteggi delle lett. III.a), III.b) e III.c) non sono cumulabili.

Richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali.	punti 1,5
--	------------------

Il punteggio è cumulabile con lett. III.a), III.b) e III.c).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: inserimento dell'investimento presentato all'interno del Progetto integrato territoriale approvato da parte dell'Ente competente e sottoscrizione del Progetto da parte del soggetto richiedente.

IV. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 e alla misura 227 del PSR 2007/13 :	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

VI. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% della superficie di intervento è interessata da interventi di cui ai punti da 4.a.6 (ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità) a 4.a.9 (realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

b) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile interventi di cui al punto 4.b del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

c) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile interventi di cui al punto 4.a.4 (disetaneizzazione di fustaie coetanee) e 4.a.5 (rinaturalizzazione di fustaie) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

I punteggi delle lett. VI.a), VI.b) e VI.c) non sono cumulabili.

VII. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

MISURA 227 – Investimenti non produttivi (Sostegno a Enti pubblici)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) richiedente in possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 o in possesso di certificazione PEFC o FSC per i terreni forestali dell'Ente	punti 4
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
Documenti per la verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato.

b) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone classificate montane o svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/CEE	punti 6
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

c) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone Natura 2000 o in zone individuate ai sensi della Dir. 2000/60/CE o in Aree Protette come classificate dalla vigente normativa:	punti 8
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o su infrastrutture che ricadono per almeno il 70% in zone comprese all'interno di un piano di gestione o piano dei tagli redatto ai sensi della L.R. 39/00:	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (effettuata in base alle delimitazioni delle aree eseguita dalla Regione Toscana o da altro Ente competente).

e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio (confronto con elenco Comuni con indice di boscosità superiore al 47%, come rilevato dall'Inventario Forestale della Toscana -vedi allegato F al presente Bando)

I punteggi di cui alle lett. I.a), I.b), I.c), I.d) e I.e) sono cumulabili.

II. Zone C e D

Investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente in zone D, C1 e C2 così come classificate ai sensi del Piano Strategico Nazionale.	Zone D): punti 5 Zone C2): punti 3 Zone C1): punti 1
---	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio (confronto con elenco Comuni classificati zona D, C1 e C2 dal Piano Strategico Nazionale)

III. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Documenti per la verifica: d'ufficio

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda in un elenco di liquidazione approvato con riferimento alla misura 8.2 pubblica del PSR 2000/2006 e alla misura 227 del PSR 2007/13 :	punti 4,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Documenti per la verifica: d'ufficio

V. Tipologia investimento/ comparto

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) almeno il 51% della superficie di intervento è interessata da interventi di cui ai punti da 4.a.6 (ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità) a 4.a.9 (realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

b) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile interventi di cui al punto 4.b del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 4
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

Documenti per la verifica: d'ufficio.

c) gli investimenti previsti riguardano per almeno il 51% della spesa ammissibile interventi di cui al punto 4.a.4 (disetaneizzazione di fustaie coetanee) e 4.a.5 (rinaturalizzazione di fustaie) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.
Documenti per la verifica: d'ufficio.

I punteggi delle lett. V.a), V.b) e V.c) non sono cumulabili.

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Documenti per la verifica: d'ufficio

MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole

Secondo quanto previsto nella scheda di misura del PSR toscana 2007/2013, la graduatoria è suddivisa in due parti: la prima, prioritaria, in cui vengono inserite tutte le domande riferibili ai territori classificati come C2 e D, la seconda, residuale e da utilizzarsi solo in caso di esaurimento della prima, in cui vengono inserite le domande riferibili ai territori C1 e B. I criteri di priorità si applicano separatamente alle due parti.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio XIV.b sono considerate "Aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione" le aziende che hanno una dimensione economica aziendale inferiore o pari a 15 UDE.

I. Sicurezza sul lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione SA8000 o di un bilancio sociale:	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) percentuale superiore al 30% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di I.a e I.b sono cumulabili.

II. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa in possesso di certificazione ISO 14000, Ecolabel o EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001:	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) percentuale dell'investimento ammissibile finalizzato al miglioramento ambientale per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico e idrico:	dal 30% al 50% > del 50%	punti 2 punti 5
--	-----------------------------	----------------------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui alle lett. II.a e II.b sono cumulabili.

III. Occupazione

Il punteggio viene attribuito in relazione al mantenimento o all'incremento del livello di occupazione nel settore agroforestale negli ultimi 3 anni valutato con riferimento all'UTE.

Ai fini dell'attribuzione della presente priorità, il mantenimento o l'incremento del livello di occupazione è dato dal rapporto Δ / V_m (espresso in termini percentuali):	da 0 al 10% > del 10 fino al 50% > del 50%	punti 1 punti 2 punti 3
--	--	--

Dove:

Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato, al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti (V_m).

V_m è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato anno, divisa per due.

A partire dal 31.12.2010, nella definizione dei valori di cui sopra vanno esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) almeno il 50% degli occupati è di genere femminile (dipendenti a tempo indeterminato, imprenditori IAP non in posizione apicale e coadiuvanti regolarmente iscritti all'INPS):	punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il genere femminile occupa nell'azienda una delle seguenti posizioni apicali:	punti 2
- imprenditore singolo:	punti 1
- presenza tra gli amministratori/imprenditori di almeno una donna:	punti 2
- almeno il 50% degli amministratori:	

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

c) da contratto nell'organizzazione aziendale esiste almeno una delle seguenti misure che facilitano la conciliazione tra lavoro e famiglia, come:	punti 1
- flessibilità di orario favorevoli anche alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori;	
- nido aziendale o interaziendale;	
- concessione di part-time o telelavoro reversibili al rientro dalla maternità;	
- attività di orientamento-formazione al rientro dalla maternità;	
- servizi per i bambini durante le vacanze scolastiche;	
- tutor di conciliazione:	

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. IV.a, IV.b e IV.c sono cumulabili nel limite di punti 3.

V. Integrazione e alleanza tra imprese

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è socio di una cooperativa e l'investimento oggetto di finanziamento (per almeno il 50% della spesa ammissibile) è attinente agli scopi statutari;	punti 2
b) il richiedente partecipa in qualità di consorziato ad un consorzio e l'investimento oggetto di finanziamento (per almeno il 50% della spesa ammissibile) è attinente agli scopi del consorzio;	
d) il richiedente ha costituito una associazione temporanea tra IAP la cui durata minima è di almeno 5 anni dall'accertamento finale delle spese effettuate e l'investimento oggetto di finanziamento	

(per almeno il 50% della spesa ammissibile) è attinente agli scopi associativi:	
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

VI. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni:	punti 2,5
---	------------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in accomandita semplice: almeno la metà del capitale è detenuto da soci accomandatari che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci accomandatari amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è un'impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi delle lett. VI.a e VI.b sono cumulabili fra loro, ma il VI.b è alternativo al punteggio del criterio n. III.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 9.5 del PSR 2000/2006 o alla misura 311 del PSR 2007/2013:	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IX. Abbattimento delle barriere architettoniche

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

La percentuale delle spese ammissibili per l'abbattimento delle barriere architettoniche è almeno il 30% rispetto alle spese ammissibili totali del progetto:	punti 3,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

X. Acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Progetto volto all'acquisizione di almeno una delle certificazioni di qualità previste dal bando ¹⁸	punti 2,5
--	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XI. XI. Attività sociali ed educativo-didattiche

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Percentuale superiore al 60% dell'investimento ammissibile per investimenti finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché per interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche.	Intervento in zona D: punti 6 Intervento in zona C2: punti 2
---	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

XII. Valorizzazione dei mestieri tradizionali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Il progetto deve essere presentato da un soggetto inserito nell'elenco di cui all'articolo 5 della L.r. 15/1997 "Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione" e deve prevedere interventi finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale nelle aziende agricole per almeno il 30% delle spese ammissibili totali,	Intervento in zona D: punti 6 Intervento in zona C2: punti 2
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

¹⁸ - adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme)/ per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;
- ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);
- ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;

XIII. Qualificazione strutture agrituristiche

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto include investimenti per almeno il 30% delle spese ammissibili finalizzati a: <ul style="list-style-type: none">- la qualificazione dell'offerta agrituristica e/o la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica (azione b.1 della misura 311 del PSR 2007/2013);- consentire l'ospitalità agrituristica negli spazi aperti aziendali (azione b.2 della misura 311 del PSR 2007/2013)	Intervento in zona D: punti 6 Intervento in zona C2 : punti 2
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale

Nel caso di acquisizione di certificazioni, il punteggio di cui al presente criterio non è cumulabile con quello del n. X

b) il progetto include interventi per almeno il 60% delle spese ammissibili sui fabbricati aziendali, ricadenti in UTE con almeno il 50% della superficie in zona D, finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica (azione b.3 della misura 311 del PSR 2007/2013):	punti 5
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui ai criteri XI, XII, XIII.a e XIII.b sono cumulabili nel limite di punti 7.

XIV. Zone prioritarie

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto include investimenti su UTE ricadenti per più del 50% della superficie in zona D:	punti 4
--	----------------

Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il progetto include investimenti su UTE ricadenti per più del 50% della superficie in zona C1 oppure ad investimenti in zona B sostenuti da imprese strutturalmente deboli:	punti 3.
--	-----------------

Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XV. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

3.1.3 Spese ammissibili

INTRODUZIONE

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della PAC, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro

- l.r. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Autorità di gestione	Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

GLOSSARIO

Feasr	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Gal	Gruppo d'azione locale
PAC	Politica agricola comune
Psn	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
Psr	Programma di sviluppo rurale
PLSR	Piano locale di sviluppo rurale

3.1.3.1 Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese

Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.1.3.1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. *Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità*".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto¹⁹, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande, purché non antecedenti il 1.1.07 in fase di prima attivazione delle misure e, per gli anni successivi, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di ricezione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni diverse da quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

¹⁹ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

3.1.3.1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.1.3.1.3 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo punto 3.1.3.2.6.

3.1.3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.1.3.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006²⁰, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

²⁰ *Articolo 55*

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

3.1.3.2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n. 1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.1.3.2.3 Acquisito di materiale usato

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.1.3.2.4 Acquisito di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio).

3.1.3.2.5 Acquisito di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specificino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.1.3.2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

"1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;

c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni."

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative a *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.1.3.2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti aspetti:

- a) le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;
- b) sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa e/o per singola macrotipologia di investimento: macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria, tali modifiche devono comunque essere comunicate all'ufficio istruttore;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

3.1.3.2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.r. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli

*Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme*²¹.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

3.1.3.2.10 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

3.1.3.2.11 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*"

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo punto 3.1.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- utilizza le seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito,

²¹ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35). "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.
- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.
- f) Assegno circolare: deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di beni immobili e deve riportare la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, oltre ai dati relativi alla transazione, risulti il riepilogo di tutti i dati relativi all'assegno utilizzato per il pagamento e che lo stesso venditore non ha più nulla da avere dall'impresa acquirente."

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente..

3.1.3.2.13 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa con la denominazione del gruppo e il logo 'Leader'.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore²², non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;

²² v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06

- esigenze di miglioramento della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti e macchinari non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano il miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.1.3.3 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi²³ di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*

b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;*

c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

a) *l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;*

b) *investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.*

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede:

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della"

²³ Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che:

"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.1.3.3.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale;
- acquisto di un bene che ne rimpiazza un altro analogo posseduto in affitto o in comodato.

3.1.3.3.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con

rottamazione dei beni iscritti a pubblico registro. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

E' ammessa la ricostruzione totale o parziale di recinzioni esistenti.

E' ammesso l'acquisto di un bene che ne rimpiazza un altro analogo posseduto in affitto o in comodato.

3.1.3.3 *Colture arboree*

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

3.1.4 Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole

Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente.

AMBITI DI INTERVENTO	Tassi di contribuzione			
	% di contribuzione	% di maggiorazione per giovani agricoltori	% di maggiorazione per zone montane	% di maggiorazione per zone svantaggiate
Miglioramento economico aziendale	30	10	10	0
Miglioramento della qualità delle produzioni	30	10	10	0
Igiene e benessere degli animali	30	10	10	0
Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione	30	10	10	0
Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione	30	10	10	0
Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Acquisto di trattrici par. 8.2. let.a.1	20	10	10	0

La maggiorazione del tasso di contribuzione per giovani agricoltori spetta se il richiedente, al momento della ricezione della domanda di aiuto, soddisfa uno dei criteri:

- imprese individuali: il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in accomandita semplice: almeno la metà del capitale è detenuto da soci accomandatari che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci accomandatari amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà del capitale è detenuto da soci che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

Misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 50% del costo totale ammissibile.

L'intensità dell'aiuto è elevata al 60% per investimenti realizzati in zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone ricomprese in Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.»

Sottomisura 123 a – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto secondo le percentuali indicate nella tabella seguente

	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
Tipologie di investimenti previste nella scheda di misura del P.S.R.	Imprese che occupano fino a 250 persone o un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera b)		
investimenti immateriali di cui al paragrafo 6.1.2	30	15
spese generali di cui al paragrafo 5.2.8		
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera a)	20	10
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera c)	40	20

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (regolamento comunitario n. 1998/06).»

Sottomisura 123 b – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammissibile.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06.

Misura 125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo totale ammissibile.

Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, erogato annualmente per un periodo massimo di 5 anni, ed è pari al 70% dei costi di certificazione ammissibili.

Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto; il tasso di contribuzione è:

- a) nel caso di proprietari o affittuari di terreni di proprietà privata, o affittuari/concessionari di terreni agricoli di proprietà pubblica:
 - (1) sostegno delle spese di impianto pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n. 2);
 - (2) premio annuale per ettaro, per un periodo massimo di 5 anni, pari al 70% del costo totale ammissibile per l'esecuzione delle cure colturali (vedi tabella n. 2);
 - (3) premio annuale per ettaro per un periodo di 15 anni, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, pari al:

Tabella n. 1

ZONA ISTAT	Agricoltori (ettaro/anno)	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (ettaro/anno)
Pianura	286,00 €	150,00 €
Collina	212,00 €	150,00 €
Montagna	104,00 €	104,00 €

- b) nel caso di imboschimenti con cicli inferiori ai 15 anni il sostegno, di cui ai punti precedenti, è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n. 2).
- c) nel caso di imboschimenti realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n. 2).

Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 70% del costo totale ammissibile. (vedi tabella n. 1)

Se l'intervento è eseguito su terreni agricoli incolti è concedibile un premio annuale per ettaro per l'esecuzione delle cure colturali per un importo pari al 70% del costo totale ammissibile e per un periodo di 5 anni (vedi tabella n. 1).»

Misura 226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, è pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, è pari al 100% del costo totale ammissibile».

Misura 227 Sostegno agli investimenti non produttivi

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, pari al 100% del costo totale ammissibile.

Misura 311- Diversificazione verso attività non agricole azione A

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (art. 3, comma 3) e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'ambito dell'azione a.3 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" le operazioni sono sostenute a condizione che non beneficino di altri contributi pubblici (comprese le detrazioni fiscali). Fanno eccezione le domande di coloro che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387") e successive modifiche e integrazioni, o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è in tali casi pari al 20% della spesa ammissibile.

311- Diversificazione verso attività non agricole azione B

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE²⁴ (art. 3, comma 3) e successive modificazioni e integrazioni.

²⁴ Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

3.1.5 Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti

Misura	minimale	massimale
121 Ammodernamento delle aziende agricole	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013) è pari a € 300.000 per UTE per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità Montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale.
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000 . Per gli interventi relativi agli interventi di cui al punto 4.e) della scheda di misura del PSR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 2.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per beneficiario per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale
123 a Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli	Per i soggetti IAP che possono accedere anche alla misura 121 del PSR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 300.000 . Per le altre imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 75.000 ; limitatamente al settore d'intervento "olive e olio d'oliva" e per investimenti che comprendono anche lo stoccaggio dei residui della trasformazione, l'importo minimo di contributo concedibile per domanda è ridotto a € 30.000 .	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per ciascuna UTE è di € 1.500.000 per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013). L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario non può essere superiore a € 4.500.000 nell'intero periodo di programmazione finanziaria 2007/2013. In caso di beneficiario IAP tali massimali sono comprensivi dei contributi eventualmente percepiti a valere sulla misura 121. Per investimenti finalizzati alla produzione di prodotti non compresi nell'Allegato I del trattato CE, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis.
123 b Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis.
125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per domanda è pari ad € 500.000
132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 200 .	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per domanda è pari ad € 3.000 .
221 Imboschimento di terreni agricoli	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013) è pari a € 150.000 per beneficiario
223 Imboschimento di superfici non agricole	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013) è pari a € 150.000 per beneficiario
226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013) è pari a € 300.000 per beneficiario per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale.

		Per gli Enti pubblici l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a € 1.000.000 per beneficiario e per fase di programmazione finanziaria .
227 Sostegno agli investimenti non produttivi	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/2010 e 2011/2013) è pari a € 300.000 per beneficiario per interventi ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale. Per gli Enti pubblici l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a € 1.000.000 per beneficiario e per fase di programmazione finanziaria .
311 Diversificazione verso attività non agricole	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a: 1. € 5.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali con opere edili; 2. € 2.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali senza opere edili.	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'De minimis'.

3.1.6 Tempistica

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per la ricezione delle domande, il loro trattamento, l'assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e monitoraggio di quanto realizzato o previsto.

Per le misure:

(121) Ammodernamento delle aziende agricole;

(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;

(125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;

(132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);

(221) Imboschimento di terreni agricoli;

(223) Imboschimento di superfici non agricole;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);

(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);

(311) Diversificazione verso attività non agricole.

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2008	2009	2010
	Per tutte misure (eccetto la 132), entro il 16/3, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione della fase 2, relativa ai fondi 2009	
Entro il 21/1 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura	Per tutte misure (eccetto la 132), entro 150 gg di calendario dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 2 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	Per tutte misure (eccetto la 132), entro 150 gg di calendario dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 3 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria
Entro il 9/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 1, relativa ai fondi 2007/08	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura
Entro il 30/11, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 1 per le domande ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	Entro 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 1 ²⁵	Entro 31/10 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 2 ²⁶
Solo per la misura 132, entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 2, relativa ai fondi 2009	Per tutte le misure, entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 3, relativa ai fondi 2010	

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali.

²⁵ Salvo proroghe a singole domande

²⁶ idem

Per le misure:

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";

(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);

(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2008	2009	2010
	Entro il 16/3, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione della fase 2, relativa ai fondi 2009	
Entro il 9/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 1, relativa ai fondi 2007/08		
Entro 31/12 emissione atti di assegnazione fase 1, fondi 2007/08 per le domande ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	Entro 200 gg di calendario dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 2 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	Entro 200 gg di calendario dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 3 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria
	Entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 3, relativa ai fondi 2010	Entro 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 1 ²⁷

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali

Per i progetti attuati direttamente dalla Regione Toscana e dall'ARSIA nell'ambito delle misure 111 e 226, i termini di presentazione delle domande sono stabiliti negli specifici atti di approvazione delle Direttive per la loro applicazione.

²⁷ Salvo proroghe a singole domande

3.2. Misure per il ricambio generazionale

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

(112) Insediamento di giovani agricoltori;

(113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure immediatamente attivate.

3.2.1 Limitazioni ed esclusioni

- a) La costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado. Tale frazionamento non deve essersi verificato nei ventiquattro mesi antecedenti alla presentazione della domanda, fatti salvi i casi derivanti da cause di forza maggiore o da aggiustamenti di confine.
- b) non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi" nonché mediante la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione dei terreni in possesso del coniuge..
- c) per ogni impresa è consentita l'erogazione di un solo premio.

Spese ammissibili

Le spese, per essere ammissibili, devono essere dichiarate nel piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola e devono essere finalizzate esclusivamente all'attività aziendale.

Sono considerate comunque ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- Oneri per l'inizio dell'attività, quali spese di progettazione, notarili e di consulenze;
- Investimenti per acquisto, costruzione, ristrutturazione od ampliamento di fabbricati agricoli;
- Acquisto di terreni agricoli;
- Acquisto ed installazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, comprese quelle informatiche, destinati alle attività produttive aziendali;
- Interventi di miglioramento fondiario per impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali, interventi strutturali per il miglioramento di pascoli e prati pascoli, infrastrutture aziendali, progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica;
- Investimenti immateriali quali: studi e ricerche di mercato, sistemi di tracciabilità dei prodotti, integrazione di filiera e alleanza fra imprese, valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli, certificazioni di processo e di prodotto, sociali, etiche e ambientali;
- Spese per la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento
- Spese per l'acquisizione di servizi di consulenza.

Le spese per investimenti, rendicontate ed ammissibili secondo quanto sopra, non devono essere inferiori ai 2/3 del premio spettante, pena la non ammissibilità della domanda.

Gli investimenti sono valutabili agli effetti di tale quota obbligatoria esclusivamente se compiuti e funzionali.

Sono ammessi esclusivamente investimenti che ricadono nella Regione Toscana.

La data di ammissibilità delle spese decorre dalla data di insediamento, eccezione fatta per gli oneri per l'inizio dell'attività (progettazione, spese notarili ecc) che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dall'insediamento.

Le spese per gli investimenti rendicontate ai fini della presente misura non possono essere rendicontate ai fini dell'ottenimento di altri contributi.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in una società, le spese devono essere sostenute dalla società medesima.

Spese non ammissibili

- Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria
- Acquisto di materiale usato
- Acquisto di attrezzature e materiali di consumo (concimi, sementi, carburante etc.)
- Acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo

- Acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché la spesa relativa alla loro messa a dimora
- Spese in economia
- Spese per IVA

3.2.2 Criteri di selezione delle operazioni finanziate

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi, vengono verificati e valutati con riferimento al momento della ricezione nel sistema ARTEA della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni criterio.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta.

Nel caso che la dotazione finanziaria di una data misura/sottomisura/azione sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione della graduatoria.

Misura 112 'Insediamento di giovani agricoltori

I. Pari Opportunità

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto che presenta la domanda di premio è di genere femminile	punti 4
---	----------------

II. Territoriale

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto si insedia in un'impresa la cui superficie ricade prevalentemente (>50 % della superficie agricola utilizzata - SAU) in una delle seguenti zone: <ul style="list-style-type: none"> • zone C2; • zone D; • zone montane e svantaggiate; • zone SIC e ZPS; • zone vulnerabili da nitrati 	punti 6
--	----------------

Il requisito deve essere dichiarato alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Titolo di studio

Il punteggio è attribuito se

Al momento della ricezione della domanda il soggetto detiene uno dei titoli di studio riconosciuti validi ai fini del possesso delle conoscenze e competenze necessarie al conseguimento della qualifica di IAP come previsto dalla L.r. 45/2007 e relativo regolamento.	punti 10
--	-----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Esercizio attività agricola

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto che si insedia ha esercitato attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per i seguenti periodi di tempo:	da 1 a 2 anni: punti 10 da > 2 a 4 anni: punti 15 > 4 anni: punti 20
--	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Preferenze in caso di parità di punteggio:

- a) maggiore età del soggetto che presenta la domanda di premio;
- b) a parità di punteggio: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

I. Periodo necessario al raggiungimento dell'età pensionabile

la graduatoria è formata in base a:

Minor numero di giorni, mesi ed anni che intercorrono tra l'età posseduta al momento della data di scadenza per la presentazione delle domande e il giorno in cui il richiedente raggiunge l'età pensionabile, pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini

II. Preferenze in caso di parità di punteggio:

- a) In caso di parità è prioritaria la domanda con il rilevatario di minore età. In presenza di società il requisito della minore età è calcolato come media dell'età dei soci.
- b) a parità di punteggio: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

3.2.3 Tempistica

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per le misure 112 e 113::

2008	2009	2010
	Entro 31/1 emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 1, 2007/08 per la misura 112 per le domande ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	Entro 150 gg di calendario dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 3 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria
	Entro il 31/1 presentazione delle domande di aiuto utili ai fini dell'assegnazione dei fondi 2009 (fase 2) per la misura 113	
	Entro 150 gg di calendario dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 2 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	
Entro il 21/1 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura	
Entro il 30/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 1, relativa ai fondi 2007/08 per la misura 112	Entro il 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 1	
	Entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 3, relativa ai fondi 2010	Entro 31/10 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 2

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali

3.3. Misure con premi/Indennità pluriennali

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.1 'Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità' e b.2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità');

(215) Pagamenti per il benessere degli animali

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure immediatamente attivate.

3.3.1 Limitazioni ed esclusioni

Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

L'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all'interno della perimetrazione della zona montana. In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio montano.

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere al momento della domanda almeno il 50% della SAU in zona montana. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

L'UTE deve comprendere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli all'interno della perimetrazione delle zone montane. In alternativa la soglia di 5 ettari può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

Deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, data da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone).

Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e pascoli dell'intera UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Misura 212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane

L'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all'interno della perimetrazione della zona svantaggiata. In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio naturale, diverso da quello montano.

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere al momento della domanda almeno il 50% della SAU in zona svantaggiata. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zone svantaggiate che in zona montana.

L'UTE deve comprendere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli all'interno della perimetrazione delle zone svantaggiate. In alternativa la soglia di 5 ettari può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zone svantaggiate che in zona montana.

Deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, data da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone).

Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e pascoli dell'intera UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Misura 214 - Pagamenti agroambientali

Per l'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e per l'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" l'impegno deve interessare l'intera superficie dell'UTE cui la domanda è riferita.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei premi ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno e dei relativi premi non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei premi ricevuti fino a quel momento. Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Reg. CE 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppure aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiore. Ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE n. 1975 /2006, il mancato rispetto degli impegni specifici, individuati in un successivo atto della Regione Toscana, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 4 e 5 del Reg. CE n. 1782/03; DGR n. 949/07 e successivi atti regionali), comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Ove un'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più Regioni sono ammesse a pagamento soltanto le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Condizioni specifiche per azione

Azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica"

Sono ammessi gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole:

- iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici;
- iscrivibili all'elenco regionale toscano;
- iscritti agli elenchi degli operatori biologici di altre regioni.

Azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"

Sono ammissibili esclusivamente le domande riferite ad UTE:

a) ricadenti nelle seguenti zone:

- SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette ed alle aree contigue e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir. 91/676/CEE "Direttiva nitrati";

b) oppure ricadenti nella restante parte del territorio regionale, purché il richiedente sia concessionario o fornitore di un concessionario di cui alla L.r. n. 25/99 (norme sui prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) per qualsiasi prodotto ammissibile alla certificazione.

Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali

Il richiedente deve optare per quegli impegni rispetto ai quali la situazione aziendale presenta maggiori criticità o comunque non si presenta già allineata con le condizioni ottimali descritte dalla misura.

Si ammettono aziende con almeno 10 UBA. Per il settore bovino da latte è necessario che l'azienda sia titolare di quota per almeno 4.500 kg per ogni UBA bovina.

Nel caso in cui nel corso della durata dell'impegno, gli impegni assunti dall'allevatore diventino obbligatori a seguito di adozione di normativa nazionale o comunitaria più restrittiva, il pagamento relativo a quelli stessi impegni decade dal momento dell'effettiva entrata in vigore del provvedimento, senza il recupero delle somme percepite fino a quel momento.

3.3.2 Criteri di selezione delle operazioni finanziate

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi, vengono verificati e valutati con riferimento al momento della ricezione nel sistema ARTEA della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni criterio.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Ad eccezione della misura 215, se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta. Nel caso che la dotazione finanziaria di una data misura/sottomisura/azione sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione della graduatoria.

Misura 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

I. Livello di svantaggio

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona classificata montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE:	punti 12
---	-----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ:	dal 50 all'80% punti 4 > dell'80% punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ:	dal 30 fino al 50% punti 2 > del 50 fino all'80% punti 4 > dell'80% punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Dimensione dell'allevamento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Consistenza di stalla dell'UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 UBA:	da 7 fino a 10 UBA punti 1 >di 10 fino a 20 UBA punti 3 > di 20 fino a 40 UBA punti 6
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Tipologia di imprenditore

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto	punti 6
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 212 Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

I. Livello di svantaggio

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona svantaggiata diversa dalle zone montane	punti 12
--	-----------------

Fino al 31.12.2009 la definizione delle zone svantaggiate non montane è quella che discende dalla Dir. 75/268/CEE. Dal 01.01.2010 entra in vigore la definizione presente nel Reg. CE 1698/2005.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ.	dal 50 all'80%: punti 4 > dell'80%: punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ.	dal 30 fino al 50% punti 2 > del 50 fino all'80% punti 4 > dell'80% punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Dimensione dell'allevamento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Consistenza di stalla dell'UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 UBA	da 7 fino a 10 UBA punti 1 >di 10 fino a 20 UBA punti 3 > di 20 fino a 40 UBA punti 6
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Tipologia di imprenditore

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto:	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 214 Pagamenti agroambientali – sottomisura a)

I. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Priorità per l'adesione alle azioni della misura

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) adesione all'azione a.1 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica':	punti 10
b) adesione all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata':	punti 1
c) adesione all'azione a.3 'Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali':	punti 12
d) adesione all'azione a.4 'Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità':	punti 5
e) adesione all'azione a.5 'Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%':	punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili nel limite di punti 13.

III. Priorità per aree

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) % di UTE ricadente nelle zone: <ul style="list-style-type: none">• SIC;• ZPS;• aree protette e aree contigue;• SIR:	da 20% a 50% punti 1 > di 50% a 75% punti 2 > di 75% punti 3
b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno:	da 20% a 40% punti 5 > di 40% a 60% punti 8 > di 60% a 80% punti 11 > di 80% punti 14

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti 16.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Adesione ai progetti integrati territoriali:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento al Reg. CEE 2078/92 e alla misura 6 'Misure Agroambientali' del PSR 2000/2006	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Adesione a sistemi di certificazione

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato iscritto per la prima volta, o era iscrivibile per la prima volta, all'elenco regionale toscano dei produttori biologici (L.r. 49/97) successivamente al 30 giugno dell'anno precedente la domanda di aiuto riferita all'azione a.1	punti 2
---	----------------

b) il richiedente è un concessionario del marchio "Agriqualità" ai sensi della L.R. n. 25/99 o fornitore di un concessionario:	punti 2
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all'interno dei casi previsti alle lettere III.a, III.b.

I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all'interno delle zone di cui al punto III.

Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

VII. Presenza di allevamenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n. 2092/91 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 4,5
--	------------------

b) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura integrata ai sensi della L.r. n. 25/99 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi.

VIII. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è premiata la domanda antecedente).

Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali

I. Tipologia aziendale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Azienda a prevalente attività zootecnica	punti 16
--	-----------------

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ.	dal 50 all'80%: punti 8 oltre l'80%: punti 11
--	--

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 50% delle UBA totali della stessa UPZ.	dal 50 all'80%: punti 4 oltre l'80%: punti 7
--	---

IV. Zona

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UTE collegata all'UPZ di riferimento con oltre il 50% della SAU in zona classificata montana e/o zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, ai sensi della Dir. 75/268/CEE	punti 3
--	----------------

V. Allevamento biologico

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE n. 2092/91	punti 3
---	----------------

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

In caso di parità di punteggio è prioritaria la domanda con numero maggiore di UBA

3.3.3 Minimali e massimali per le misure che prevedono premi ed indennità

misura	minimale	massimale
211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane		L'indennità di € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuto del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona montana) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia. Non possono comunque essere liquidati importi superiori a € 15.000/UTE all'anno
212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane		L'indennità di € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuto del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona svantaggiata non montana) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia. Non possono comunque essere liquidati importi superiori a € 15.000/UTE all'anno
214 Pagamenti agro-ambientali	Per le azioni a.1 e a.2 non sono concessi pagamenti per superfici inferiori ad 1 ha, ad eccezione che per le colture orticole, e comunque non sono concessi importi inferiori a € 300 per domanda. Per l'azione b.1 non sono concessi pagamenti per meno di una UBA.	Per le azioni a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" sussistono le seguenti riduzioni progressive per scaglioni: <ul style="list-style-type: none"> • per pagamenti da 20.000 € a 50.000 € viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 €, • per pagamenti da 50.001 € a 100.000 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 €; • per pagamenti da 100.001 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 €
215 Pagamenti per il benessere degli animali	Non sono concessi pagamenti per consistenze di stalla inferiori a 10 UBA: <ul style="list-style-type: none"> - 290 € per allevamenti di ovicaprini da latte - 300 € per allevamenti di bovini da latte - 220 € per allevamenti di bovini da carne 	

3.3.4 Tempistica

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per la ricezione delle domande, il loro trattamento, l'assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e monitoraggio di quanto realizzato o previsto.

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2008	2009	2010
Entro il 21/1 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura	Entro il 15/5, presentazione delle domande di pagamento utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2009	Entro il 15/5, presentazione delle domande di pagamento utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2010
Entro il 30/4, presentazione delle domande utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2007	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura
Entro il 31/5, presentazione delle domande utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2008		
Entro il 31/7 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura		

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali

4 Programmazione locale

Nel primo anno di attuazione del PSR, per attivare la ricevibilità delle domande sul proprio territorio le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni devono comunicare agli uffici della Giunta regionale entro il 21/1/08 la ripartizione per misura delle risorse loro assegnate. Tale ripartizione deve rispettare i totali per asse dell'intero quadriennio e il totale per anno, comprendente tutti e tre gli assi prioritari.

La prima programmazione finanziaria deve tenere conto delle misure per cui è prevista la pubblicazione dei bandi in tempo utile per la prima scadenza per la predisposizione delle graduatorie (15/4/2008) e deve essere accompagnata da una relazione che motiva le scelte finanziarie effettuate. Le previsioni finanziarie per misura devono tenere conto degli importi necessari al pagamento degli impegni pluriennali assunti nel periodo 2000/06.

Entro il 31/7/08, le Province presentano agli uffici della Giunta regionale i programmi locali di sviluppo rurale (PLSR), concertati e condivisi con le Comunità montane e le Unioni di Comuni.

A partire da un'analisi del territorio di competenza, tali programmi individuano i principali fabbisogni, le strategie prescelte in relazione ad essi con l'indicazione delle misure attivate, le loro dotazioni finanziarie nonché l'indicazione dei criteri aggiuntivi di selezione delle operazioni finanziate e delle eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari.

I PLSR contengono inoltre un'articolazione specifica elaborata ed approvata dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni ricadenti nel territorio di loro competenza, comprendente le misure attivate, le loro dotazioni finanziarie e l'indicazione dei criteri aggiuntivi di selezione delle operazioni finanziate e delle eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari.

Alle Province è affidato il compito di coordinamento della programmazione FEASR su tutto il territorio provinciale, compreso la programmazione locale di competenza dei Gruppi di azione locale (GAL) nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 'Metodo Leader'.

In assenza di un programma locale approvato, vigono unicamente le norme regionali previste nelle procedure di attuazione e nei bandi per la selezione delle domande.

I PLSR hanno validità per tutto il periodo di programmazione. I PLSR, approvati dalla Giunta regionale, entrano in vigore a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Toscana. I PLSR possono essere modificati con un'unica proposta annuale, presentata entro il 31/7 di ogni anno, contestualmente alla revisione della programmazione finanziaria.

Le specifiche relative alle modalità di presentazione e redazione dei PLSR sono definite con successivo atto della Giunta regionale.

Le Province redigono i PLSR tenendo conto dei Patti per lo Sviluppo Locale (PASL) stipulati con la Giunta regionale.

5 Metodo Leader

La Programmazione e gestione secondo il metodo Leader delle misure inserite nell'asse 4 'Metodo Leader'²⁸ del PSR è demandata ai Gruppi di Azione Locale individuati secondo le modalità indicate nella DGR n. 785/2007 e nei successivi provvedimenti attuativi.

6 Sistema di monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio e la valutazione del PSR Toscana 2007/13 si basa sul sistema informativo messo a punto da ARTEA a supporto della dichiarazione unica aziendale. Il sistema informativo deve consentire di repertoriare ed elaborare tutti gli elementi utili al monitoraggio e valutazione del PSR indicati nel 'Quadro comune di monitoraggio e valutazione' (QCMV) previsto dalla Commissione europea, nelle 'Informazioni minime di

²⁸ Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale

monitoraggio' previste dal MiPAAF e nelle disposizioni regionali in merito che saranno adottate con apposito atto della Giunta regionale.

L'ARTEA condivide con la Regione i propri basamenti informativi secondo le indicazioni predisposte dalla Direzione Generale "Organizzazione e Sistema Informativo" e secondo quanto previsto delle decisioni della Giunta regionale n. 11 del 27/12/2004 e n. 3 del 27/11/2006".

Con la programmazione 2007-13 il monitoraggio assume maggiore rilevanza rispetto al passato in quanto, in base all'art. 26 paragrafo 3, punto c) del Reg. (CE) 1290/05, i servizi della Commissione possono disporre la sospensione dei rimborsi del cofinanziamento UE da parte del FEASR in presenza di dati di monitoraggio incompleti o inservibili; tale eventualità, di conseguenza, comporterebbe la sospensione del rimborso della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, con evidenti conseguenze in termini di interruzione dei flussi finanziari e di sospensione dei pagamenti degli aiuti ai beneficiari.

È pertanto necessario prevedere e organizzare, sin dalle prime fasi di attuazione del programma, un'efficace raccolta dei dati e delle informazioni che serviranno a:

- redigere la Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR 2007 – 13, che dovrà contenere tutte le informazioni relative all'esecuzione finanziaria, la quantificazione degli indicatori comuni di prodotto e di risultato e la sintesi delle attività di valutazione in itinere (articolo 82 del regolamento CE n. 1698/2005);
- compilare, nell'ambito del Sistema Informativo comune sullo Sviluppo Rurale (SISR), le Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione dei programmi di sviluppo rurale 2007 – 13 da allegare alla Relazione annuale;
- soddisfare il fabbisogno informativo derivante dal Sistema Nazionale di Monitoraggio (SM), per il quale il PSN prevede l'archiviazione delle informazioni anagrafiche, strutturali, procedurali, finanziarie e fisiche a livello di singola operazione finanziata nell'ambito dei PSR.

Al fine di ottemperare a tali obblighi, Artea provvederà ad implementare una modulistica, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di gestione, contenente tutti i campi utili per definire i dati necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione, sulla base degli indicatori contenuti nel "Manuale del Quadro comune di monitoraggio e valutazione" (QCMV) della Commissione Europea e dei documenti trasmessi dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2007 -13 "Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singolo progetto". L'Autorità di gestione si riserva inoltre di richiedere ulteriori dati e informazioni utili alla quantificazione degli indicatori specifici previsti nel PSR 2007 – 13 della Toscana e degli indicatori aggiuntivi, predisposti dall'Autorità di gestione in collaborazione con i vari responsabili di misura, allo scopo di evidenziare e monitorare particolari aspetti di una misura.

La raccolta e l'elaborazione delle informazioni sarà assicurata attraverso un sistema informativo realizzato dall'ARTEA in collaborazione con l'Autorità di gestione, che costituirà la fonte dalla quale trarre i dati necessari per la definizione degli indicatori.

L'Organismo Pagatore regionale provvederà ad assicurare alla Regione Toscana i dati per il monitoraggio fornendo, almeno con cadenza trimestrale, le informazioni relative alle erogazioni effettuate per beneficiario.

Ciascun beneficiario è vincolato a fornire tutte le indicazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati.

Gli Enti locali sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità definite d'intesa tra la Regione Toscana e ARTEA, tutte le informazioni utili al monitoraggio.

ARTEA, attraverso il proprio sistema informativo, assicura le necessarie elaborazioni finalizzate agli adempimenti previsti per il monitoraggio e la valutazione.